Il bilancio di previsione 2023-2025 e il rendiconto 2022 negli enti locali

D.ssa Elisabetta Civetta

Termine approvazione bilancio 2023-2025

	Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 comma 1 del Tuel è stato prorogato al **30.04.2023 (Art. 1 comma 775 legge 197/2022)**

Avanzo di amministrazione libero

In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.

A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023

Come evidenziato nella relazione illustrativa alla legge di bilancio, viene pertanto posto una deroga alle disposizioni recate dall'art. 187, comma 2, del TUEL inerenti l'utilizzo dell'avanzo libero, consentito in via ordinaria solamente con variazione di bilancio bypassando del tutto il rigido ordine di priorità che l'art. 187, c. 2, del Tuel impone per l'utilizzo dell'avanzo libero.

Art. 1 comma 775 Legge 197/2022

La relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2022

Sommario

INTRODUZIONE 6
Verifiche preliminari 7
CONTO DEL BILANCIO 10
Il risultato di amministrazione 10
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2022 15
Analisi della gestione dei residui 16
Gestione Finanziaria 20
Analisi degli accantonamenti 23
Analisi delle entrate e delle spese 26
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 32
EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2022 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ENERGETICA 35
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 37
CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE 38
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) 42
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 42
(eventuale) IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 43
CONCLUSIONI 44

INTRODUZIONE

I sottoscritti / Il sottoscritto _____, _____, _____, **revisori / revisore nominati / nominato** con delibera dell'organo consiliare n. _____ del __/__/_____;

1.ricevuta in data ……2023 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2022, approvati con delibera della giunta comunale n. ……del ……2023, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

a) **Conto del bilancio;**

b) **Conto economico (*);**

c) **Stato patrimoniale (**);**

Relazione della Giunta al rendiconto

(*) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL, non va allegato.

(**) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL, si tratta della situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 12.10.2021 pubblicato sulla G.u. n.262 del 3.11.2021. Il revisore deve accertarsi che l'Ente trasmetta alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) la deliberazione della giunta municipale concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata.

e corredati dagli **allegati** disposti dalla legge e necessari per il controllo.

(per le verifiche di questa sezione si rimanda alla compilazione della check list allegata)

Ente	Conto bilancio	Conto economico	Stato patrimoniale	Stato patrimoniale semplificato	Allegati
> 5.000 ab.	X	X	X		X
< 5.000 ab. che **non hanno** esercitato opzione art. 232 c. 2 Tuel	X	X	X		X
< 5.000 ab. che hanno esercitato opzione art. 232 c. 2 Tuel	X			X	X

Rela-
zione

del-
l'orga-
no

di
revi-
sione –
CON-
TABI-
LITA'
ECO-
NOMI
CO

PATRI
MO-
NIA-
LE

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

SEZIONE ENTI CON POPOLAZIONE < A 5.000 ABITANTI CHE REDIGONO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA

Per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà di approvare la situazione patrimoniale semplificata si rinvia alle disposizioni del DM 12.10.2021 e ai file xls scaricabili dal sito Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html).

Si ricorda che è a tal fine l'Ente deve trasmettere alla BDAP la delibera di Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, ***ha/non ha*** aggiornato gli inventari al 31 dicembre 2022.

Gli inventari sono con riferimento al 31/12/2022 come da tabella:

Inventario di settore	***Ultima data di aggiornamento***
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- *inventario dei beni immobili*	
- *inventario dei beni mobili*	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

(In caso negativo fornire le spiegazioni….)

Si rammenta che gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali.

La situazione patrimoniale dell'Ente è la seguente:

STATO PATRIMONIALE	**2022**	**2021**	**differenza**
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI	0,00	0,00	0,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

Ai fini della redazione l'Ente ***ha/non ha*** utilizzato il file xls messo a disposizione da Arconet compilando tutte le schede (oppure indicare quali schede non sono state compilate).

Le principali variazioni rispetto all'esercizio 2021 sono le seguenti:_____(commentare)_____.

Rela-
zione

del-
l'orga-
no

di
revi-
sione –
CON-
TABI-
LITA'
ECO-
NOMI
CO

PATRI
MO-
NIA-
LE

SEZIONE ENTI CON POPOLAZIONE > A 5.000 ABITANTI ED ENTI CON POPOLAZIONE ≤ A 5.000 ABITANTI CHE NON REDIGONO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA

N.B. Per i controlli su stato patrimoniale e conto economico si rimanda alla check list allegata alla relazione

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto:

- all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011;
- all'adozione della matrice di correlazione (facoltativa), pubblicata sul sito Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale.

(in caso di risposte negative fornire chiarimenti)

L'Organo di revisione ha verificato che gli inventari ***sono/non sono aggiornati*** con riferimento al 31/12/2022.

Inventario di settore	***Ultima data di aggiornamento***
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- *inventario dei beni immobili*	
- *inventario dei beni mobili*	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

(In caso negativo fornire le spiegazioni….)

Si rammenta che gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali.
Le risultanze dello stato patrimoniale al 31.12.2022 sono così riassumibili:

STATO PATRIMONIALE	**2022**	**2021**	**differenza**
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI	0,00	0,00	0,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

Le principali variazioni rispetto all'esercizio 2021 sono le seguenti:

(*commentare*)_____.

I crediti sono conciliati con i residui attivi nel seguente modo:

Crediti dello stato patrimoniale	+	
Fondo svalutazione crediti	+	
Saldo Credito IVA al 31/12	-	
Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari e postali	+	
Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello Stato Patrimoniale	-	
Altri crediti non correlati a residui	-	
Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale	+	
RESIDUI ATTIVI	=	
		€ 0,00

I debiti sono conciliati con i residui passivi nel seguente modo:

Debiti	+	
Debiti da finanziamento	-	
Saldo IVA (se a debito)	-	
Residui Titolo IV + interessi mutui	+	
Residui titolo V anticipazioni	+	
Impegni pluriennali titolo III e IV*	-	
altri residui non connessi a debiti	+	
RESIDUI PASSIVI	=	
		€ 0,00

Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte:

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO		
AI	**FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE**	
	Riserve	
AIIb	**da capitale**	
AIIc	**da permessi di costruire**	
AIId	**riserve indisponibili per bene demaniali e patrimoniali ind.**	
AIIe	**altre riserve indisponibili**	
AIIf	**altre riserve disponibili**	
AIII	**Risultato economico dell'esercizio**	
AIV	**Risultati economici di esercizi precedenti**	
AV	**Riserve negative per beni indisponibili**	
	TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	**€ 0,00**

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale - Patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) PRIMA DM 1.9.2021			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) DOPO DM 1.9.2021		
A) PATRIMONIO NETTO			**A) PATRIMONIO NETTO**		
I		**Fondo di dotazione**	**I**		**Fondo di dotazione**
II		**Riserve**	**II**		**Riserve**
a		*da risultato economico di esercizi precedenti*	a		
b		*da capitale*	b		*da capitale*
c		*da permessi di costruire*	c		*da permessi di costruire*
d		*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	d		*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni*
e		*altre riserve indisponibili*	e		*altre riserve indisponibili*
			f		*altre riserve disponibili*
III		**Risultato economico dell'esercizio**	**III**		**Risultato economico dell'esercizio**
			IV		**Risultati economici di esercizi precedenti**
			V		**Riserve negative per beni indisponibili**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			**TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)**

Solo queste poste possono assumere valore negativo

Riserve disponibili

Riserve indisponibili

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale – P.N.

P. NETTO PRIMA DM 1.9.2021	Commento	P. NETTO DOPO DM 1.9.2021	Commento	NOTE
I) FONDO DI DOTAZIONE	Rappresenta la parte indisponibile del p. netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente	**I) FONDO DI DOTAZIONE**	Rappresenta la parte indisponibile del p. netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente	Definizione rimane inalterata
			Può assumere solo valore positivo o pari a 0	In precedenza il fondo di dotazione poteva assumere anche un valore negativo. Con le modifiche apportate dal Dm 1.9.2021 può assumere solo valore positivo o pari a zero
	Può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto di gestione		Può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del consiglio	Il fondo di dotazione può essere alimentato non solo dai risultati economici positivi di esercizio ma anche da conferimenti in denaro o natura e dalle riserve disponibili sulla base di una delibera di consiglio non necessariamente da adottare in sede di rendiconto

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale - Patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) PRIMA DM 1.9.2021			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) DOPO DM 1.9.2021		
A) PATRIMONIO NETTO			**A) PATRIMONIO NETTO**		
I	**Fondo di dotazione**		**I**	**Fondo di dotazione**	
II	**Riserve**		**II**	**Riserve**	
a	*da risultato economico di esercizi precedenti*		a		
b	*da capitale*		b	*da capitale*	
c	*da permessi di costruire*		c	*da permessi di costruire*	
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*		d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni*	
e	*altre riserve indisponibili*		e	*altre riserve indisponibili*	
			f	*altre riserve disponibili*	
III	**Risultato economico dell'esercizio**		**III**	**Risultato economico dell'esercizio**	
			IV	**Risultati economici di esercizi precedenti**	
			V	**Riserve negative per beni indisponibili**	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			**TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)**	

Solo queste poste possono assumere valore negativo

Riserve disponibili

Riserve indisponibili

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale – P.N.

P. NETTO PRIMA DM 1.9.2021	Commento	P. NETTO DOPO DM 1.9.2021	Commento	NOTE
II) RISERVE d) RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER BENI CULTURALI	Di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni.	**II) RISERVE d) RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER BENI CULTURALI**	Di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.	
	I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal c.c.		I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal c.c.	
	Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;		Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce risultati economici di esercizi precedenti dopo avere dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili" e alle perdite di esercizio.	Le scritture di assestamento non prevedono più la scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento ma un incremento delle riserve disponibili o la voce risultati economici esercizi precedenti dopo aver coperto le riserve negative per beni indisponibili e le perdite di esercizio

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale - Patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) PRIMA DM 1.9.2021			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) DOPO DM 1.9.2021		
A) PATRIMONIO NETTO			**A) PATRIMONIO NETTO**		
I	**Fondo di dotazione**		**I**	**Fondo di dotazione**	
II	**Riserve**		**II**	**Riserve**	
a	*da risultato economico di esercizi precedenti*		a		
b	*da capitale*		b	*da capitale*	
c	*da permessi di costruire*		c	*da permessi di costruire*	
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*		d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni*	
e	*altre riserve indisponibili*		e	*altre riserve indisponibili*	
			f	*altre riserve disponibili*	
III	**Risultato economico dell'esercizio**		**III**	**Risultato economico dell'esercizio**	
			IV	**Risultati economici di esercizi precedenti**	
			V	**Riserve negative per beni indisponibili**	←
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			**TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)**	

Solo queste poste possono assumere valore negativo

Riserve disponibili

Riserve indisponibili

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale – P.N.

P. NETTO PRIMA DM 1.9.2021	Commento	P. NETTO DOPO DM 1.9.2021	Commento	NOTE
		V) RISERVE NEGATIVE PER BENI INDISPONIBILI	Può assumere solo valore negativo.	Nuova voce istituita con il d.m. 1.9.2021
			E' utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili.	
			Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili	

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale - Patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) PRIMA DM 1.9.2021			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) DOPO DM 1.9.2021		
A) PATRIMONIO NETTO			**A) PATRIMONIO NETTO**		
I	**Fondo di dotazione**		**I**	**Fondo di dotazione**	
II	**Riserve**		**II**	**Riserve**	
a	*da risultato economico di esercizi precedenti*		a		
b	*da capitale*		b	*da capitale*	
c	*da permessi di costruire*		c	*da permessi di costruire*	
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*		d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni*	
e	*altre riserve indisponibili*		e	*altre riserve indisponibili*	←
			f	*altre riserve disponibili*	
III	**Risultato economico dell'esercizio**		**III**	**Risultato economico dell'esercizio**	
			IV	**Risultati economici di esercizi precedenti**	
			V	**Riserve negative per beni indisponibili**	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			**TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)**	

Solo queste poste possono assumere valore negativo

Riserve disponibili

Riserve indisponibili

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale – P.N.

P. NETTO PRIMA DM 1.9.2021	Commento	P. NETTO DOPO DM 1.9.2021	Commento	NOTE
II) RISERVE e) ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	Sono costituite: a) a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato;	**II) RISERVE e) ALTRE RISERVE INDISPONIBILI**	Sono costituite: a) a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato;	Nessuna modifica. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve il D.M. 1.9.2021 ha introdotto un esempio n. 13
	b) dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo		b) dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo	Nessuna modifica

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale - Patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) PRIMA DM 1.9.2021			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) DOPO DM 1.9.2021		
A) PATRIMONIO NETTO			**A) PATRIMONIO NETTO**		
I	**Fondo di dotazione**		**I**	**Fondo di dotazione**	
II	**Riserve**		**II**	**Riserve**	
a	*da risultato economico di esercizi precedenti*		a		
b	*da capitale*		b	*da capitale*	
c	*da permessi di costruire*		c	*da permessi di costruire*	
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*		d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni*	
e	*altre riserve indisponibili*		e	*altre riserve indisponibili*	
			f	*altre riserve disponibili*	
III	**Risultato economico dell'esercizio**		**III**	**Risultato economico dell'esercizio**	
			IV	**Risultati economici di esercizi precedenti**	
			V	**Riserve negative per beni indisponibili**	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			**TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)**	

Solo queste poste possono assumere valore negativo

Riserve disponibili

Riserve indisponibili

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale – P.N.

P. NETTO PRIMA DM 1.9.2021	Commento	P. NETTO DOPO DM 1.9.2021	Commento	NOTE
II) RISERVE c) DA PERMESSI A COSTRUIRE	Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.	**II) RISERVE c) DA PERMESSI A COSTRUIRE**	Per i comuni, le riserve disponibili sono costituite anche dalle riserve da permessi a costruire derivanti dagli importi delle entrate da permessi a costruire che NON sono state destinate al finanziamento delle spese correnti e al finanziamento di beni demaniali e del patrimonio indisponibile	Con il D.M. 1.9.2021 non si escludono solo gli oneri destinati al finanziamento di parte corrente ma anche quelli destinati al finanziamento di beni demaniali e patrimonio indisponibile
			Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	Il D.M. rinvia all'esempio n. 19 la registrazione contabile degli oneri. Dalla lettura del principio si ricava che tali riserve possono essere utilizzate: - per la copertura di perdite; - per la costituzione delle riserve indisponibili
			La quota parte delle riserve da permessi da costruire da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la costituzione di riserve indisponibili o per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili" e del valore della voce "Risultati economici di esercizi precedenti" se assume valore negativo	

Contabilizzazione permessi a costruire

Accertamento oneri

Crediti a Ricavi permessi costruire (voce E24a) 100

Nelle scritture di assestamento per gli oneri NON destinati al finanziamento spese correnti

Ricavi permessi costruire a Riserve permessi costruire 70

Quando il bene demaniale o indisponibile finanziato con oneri è iscritto nello stato patrimoniale attivo:

Riserve permessi a costruire a Riserve indisponibili beni demaniali e indisp.

Le riserve permessi a costruire possono essere utilizzate per coprire le riserve negative, le perdite d'esercizio o incrementare le riserve disponibili per cui se non fossero capienti, per adeguare le riserve beni demaniali e indisponibili al valore iscritto nell'attivo posso utilizzare le riserve disponibili o utilizzare le riserve negative per beni indisponibili (che però non possono superare il valore delle riserve beni demaniali e indisponibili)

Diversi a Riserve indisponibili beni dem. e indisp.

Riserve disponibili

Riserve negative beni indisp

Beni demaniali e indisponibili finanziati con oneri urbanizzazione

Supponiamo che un ente accerti 100 di oneri di urbanizzazione che sono destinati per 30 al finanziamento di spese correnti e 70 al finanziamento di beni demaniali.

Vediamo cosa cambia rispetto alla situazione ante D.M. 1.9.2021

Beni demaniali e indisponibili finanziati con oneri urbanizzazione

		SCRITTURE PRIMA D.M. 1.9.2021				SCRITTURE DOPO D.M. 1.9.2021			
	Accertamento oneri urbanizzazione	Crediti	a	Ricavi per permessi a costruire	100	Crediti	a	Ricavi per permessi a costruire	100
	Fattura fornitore per realizzazione investimento	Beni demaniali	a	Debiti v/fornitori	70	Beni demaniali	a	Debiti v/fornitori	70
	Rilevazione permessi a costruire destinati a investimenti	Ricavi per permessi a costruire	a	Riserve permessi a costruire	70	Ricavi per permessi a costruire	a	Riserve permessi a costruire	70
Scritture assestamento	**Ammortamento**	Amm.to beni demaniali	a	F.do amm.to beni demaniali	5	Amm.to beni demaniali	a	F.do amm.to beni demaniali	5
	Sterilizzazione ammortamento	Riserve indisponibili beni demaniali e indisponibili	a	Amm.to beni demaniali	5	Riserve indisponibili per beni demaniali e indisponibili	a	Riserve disponibili o riserve negative beni indisponibili o risultati economici di	5
	Rilevazione riserve indisponibili per beni demaniali e indisponibili	Riserve di capitale	a	Riserve indisponibili beni demaniali e indisponibili	70	Riserve permessi a costruire	a	Riserve indisponibili per beni demaniali e indisponibili	70

Beni demaniali e indisponibili finanziati con oneri urbanizzazione

STATO PATRIMONIALE PRIMA D.M. 1.9.2021			
ATTIVO		**PASSIVO**	
BENI DEMANIALI	65	PATRIMONIO NETTO di cui:	95
CREDITI	100	Riserve permessi costruire	70
		Riserve ind. Beni dem.	65
		Riserve capitale	-70
		Risultato economico	30
		FORNITORI	70
TOTALE ATTIVO	165	TOTALE PASSIVO	165

CONTO ECONOMICO			
COSTI		**RICAVI**	
		Ricavi permessi costru	30
		Utile	30

STATO PATRIMONIALE DOPO D.M. 1.9.2021			
ATTIVO		**PASSIVO**	
BENI DEMANIALI	65	PATRIMONIO NETTO di cui:	95
CREDITI	100	Riserve permessi costruire	0
		Riserve ind. Beni dem.	65
		Riserve disponibili	5
		Risultato economico	25
		FORNITORI	70
TOTALE ATTIVO	165	TOTALE PASSIVO	165

CONTO ECONOMICO			
COSTI		**RICAVI**	
Amm.to bein demani	5	Ricavi permessi costr	30
		Utile	25

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale - Patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) PRIMA DM 1.9.2021			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) DOPO DM 1.9.2021		
A) PATRIMONIO NETTO			**A) PATRIMONIO NETTO**		
I		**Fondo di dotazione**	**I**		**Fondo di dotazione**
II		**Riserve**	**II**		**Riserve**
a		*da risultato economico di esercizi precedenti*	a		
b		*da capitale*	b		*da capitale*
c		*da permessi di costruire*	c		*da permessi di costruire*
d		*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	d		*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni*
e		*altre riserve indisponibili*	e		*altre riserve indisponibili*
			f		*altre riserve disponibili*
III		**Risultato economico dell'esercizio**	**III**		**Risultato economico dell'esercizio**
			IV		**Risultati economici di esercizi precedenti**
			V		**Riserve negative per beni indisponibili**
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			**TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)**

Solo queste poste possono assumere valore negativo

Riserve disponibili

Riserve indisponibili

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale – P.N.

P. NETTO PRIMA DM 1.9.2021	Commento	P. NETTO DOPO DM 1.9.2021	Commento	NOTE
		II) RISERVE **f) ALTRE RISERVE DISPONIBILI**	Fanno parte delle riserve disponibili e riguardano riserve previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente	Nuova posta introdotta dal D.M. 1.9.2021

Le modifiche apportate dal D.M. 1.9.2021 allo schema di Stato Patrimoniale – P.N.

P. NETTO PRIMA DM 1.9.2021	Commento	P. NETTO DOPO DM 1.9.2021	Commento	NOTE
II) RISERVE **b) DA CAPITALE**	Non c'era una definizione della riserva di capitale	**II) RISERVE** **b) DA CAPITALE**	Riserve di capitale formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge	Con il D.M. si forniscono informazioni sul contenuto delle riserve di capitale
			E' una componente delle riserve disponibili	

Relazione del l'organo di revisione – CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

I fondi rischi rispetto ai fondi accantonati nel risultato di amministrazione sono così conciliati:

Fondi accantonati del risultato di Amministrazione	
FAL (la quota da rimborsare è rilevata tra i debiti da finanziamento)	
Fondo perdite partecipate (non va rilevato qualora le partecipate siano rilevate al metodo del PN)	
FGDC (in base a quanto previsto dal 14° correttivo non va rilevato)	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	**€ -**

(eventuale) La quota annuale dei contributi agli investimenti è stata calcolata con il seguente criterio: ……..

Le risultanze del conto economico al 31.12.2022 sono le seguenti:

SINTESI CONTO ECONOMICO	2022	2021	differenza
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

In merito al risultato economico conseguito nel 2022 di €_____ rispetto all'esercizio 2021 di €_____ commentare: ……

Le principali variazioni rispetto all'esercizio 2021 sono le seguenti: ……

Riforma contabilità ACCRUAL

La Rgs, per quanto attiene agli enti locali, ha riferito che:

- contabilità finanziaria non sarà sostituita;
- la contabilità economico patrimoniale sarà complementare alla contabilità finanziaria e non avrà più una valenza conoscitiva;
- oltre all'invio alla Bdap dei dati, le scritture dell'ente dovranno interfacciarsi con il sistema INIT del Mef

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da

a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,

b) il quadro generale riassuntivo,

c) la verifica degli equilibri,

d) il conto economico,

e) lo stato patrimoniale.

(in caso di difformità segnalare)

Nella relazione ***sono/non sono*** illustrati, i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Relazione dell'organo di revisione - INTRODUZIONE

1. visto il bilancio di previsione degli esercizi 2023-2025 con le relative delibere di variazione per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;

2. viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del TUEL;

3. visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

4. visto il d.lgs. 118/2011;

5. visti i principi contabili applicabili agli enti locali;

6. visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. …… del ……;

TENUTO CONTO CHE

1. durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;

N.B. Con riferimento all'utilizzo del campionamento esplicitare sinteticamente le regole e le metodologie adottate. Al riguardo si veda il principio di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali n.1 pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

1. il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

2. si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso 2022 dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

   In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Relazione dell'organo di revisione - INTRODUZIONE

Variazioni di bilancio totali	n. xxx
di cui variazioni di Consiglio	n. XXX
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. XXX
~~di cui variazioni di giunta con i poteri~~ attribuiti dall'art. 2, c. 3, DL ~~154/2021~~	n. XXX
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel	n. XXX
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c. 5 bis Tuel	n. XXX
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n. XXX
di cui variazioni del responsabile servizio finanziario per applicazione avanzo vincolato 2019	n. XXX
di cui variazioni di altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n. XXX

Var. art. 2 c. 3 D.L. 154/2020: erano le variazioni relative ai trasferimenti statali per Covid che erano ammesse con delibera di G.C. fino al 31.12.2020

Var. G.C. art. 166 tuel: prelievo fondi passività potenziali

Variazioni G.C. art. 175 c. 5-bis tuel

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

Variazioni con determina art. 175 c. 5-quater tuel

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

Variazioni con determina art. 239 Tuel tuel

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Relazione dell'organo di revisione - INTRODUZIONE

- le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'Organo di revisione (qualora dovuti) risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività di vigilanza svolta;

1. *(eventuale)* le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione;

RIPORTANO / RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2022.

Tali irregolarità non sanate sono riportate in fondo alla relazione dell'organo di revisione

Relazione dell'organo di revisione – VERIFICHE PRELIMINARI

Verifiche preliminari

(per le verifiche di questa sezione si rimanda alla compilazione della check list allegata)

L'Ente registra una popolazione al 01.01.2022, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. _____abitanti.

L'Ente ***è in dissesto*** dal ……/***non è in dissesto***;

L'Ente ***ha attivato/non ha attivato*** il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dal ……..;

L'Organo di revisione precisa che:

l'Ente **è istituito/non è istituito** a seguito di processo di **unione**; FUSIONE

l'Ente **è istituito/non è istituito** a seguito di processo di fusione per incorporazione;

l'Ente è terremotato; (specificare sisma del……)

l'Ente partecipa all'Unione dei Comuni_____ (*indicare la denominazione*);

l'Ente partecipa al Consorzio di Comuni_____ (*indicare la denominazione*);

L'Organo di revisione, nel corso del 2022, ***ha rilevato/non ha rilevato*** gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente ***risulta/non risulta*** essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP; *(motivare in caso di inadempimento)*

- l'Ente ***ha/non ha*** provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2022 in BDAP attraverso la modalità *"approvato dalla Giunta"; (al fine di verificare l'esistenza di errori bloccanti e adottare azioni correttive prima dell'approvazione da parte del Consiglio)*

Relazione dell'organo di revisione – VERIFICHE PRELIMINARI

- l'Ente ***ha/non ha*** dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013; *(motivare in caso di inadempimento)*

- nel corso dell'esercizio 2022, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di applicazione dell'avanzo libero, l'Ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- nel caso di applicazione nel corso del 2022 dell'avanzo vincolato presunto ***sono state/non sono state*** rispettate le condizioni di cui all'art.187, comma 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011);

(*Dettagliare le componenti dell'avanzo vincolato utilizzate: quota vincolata ex lege, quota relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, quota relativa ai vincoli derivanti da trasferimenti, quota relativa ai vincoli derivanti da contrazione di mutui, accantonato presunto da esercizio precedente*).

l'Ente ***ha/non ha*** in essere contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016; *(indicare quale tra le seguenti)*

- nel corso dell'esercizio 2022, ***sono state/non sono state*** effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

(in caso positivo indicare la delibera di Consiglio Comunale approvata con la quale il Consiglio ha adottato gli opportuni provvedimenti)

- in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso i conti della loro gestione, entro il……., allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 e i conti resi hanno ottenuto il visto di conformità del conto alle scritture contabili dell'Ente;

(*in caso di risposta negativa*)

Alla data odierna non sono state presentate le rese del conto……degli agenti contabili e pertanto si invita l'ente a sollecitare la presentazione assegnando un termine. Nel caso di inadempimento entro il termine assegnato l'ente dovrà provvedere alla segnalazione alla Corte dei conti.

- l'Ente ***ha/non ha*** nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 del d.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili;

Relazione dell'organo di controllo interno sui coni giudiziali

L'art. 139 c. 2 del D. Lgs. 174/2016 dispone al comma 2 «l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, **entro trenta giorni** dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, **unitamente alla relazione degli organi di controllo interno**, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente»

Gli enti locali devono seguire il TUEL e i giorni sono 60

La Corte dei Conti sezioni riunite con delibera n. 2/2018 specifica che il riferimento agli organi di controllo interno è da riferimenti al collegio dei revisori o revisore unico

-***è/non è stato reso*** il rendiconto dei contributi straordinari nei termini perentori e con le modalità di cui all'art. 158 Tuel;

(In caso di risposta negativa per mancato o tardivo adempimento il contributo ***è stato/non è stato restituito***)

- nel corso dell'esercizio l'Ente ***ha/non ha*** provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo; *(specificare se: disavanzo di amministrazione, disavanzo da riaccertamento straordinario, disavanzo tecnico art. 3, comma 13, d.lgs. 118/2011 e s.m.i. disavanzo da procedura e art.243-bis Tuel, ….)*

- il risultato di amministrazione al 31/12/2022 ***è / non è*** migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2022 per un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2022;

- l'Ente ***ha/non ha*** predisposto, secondo le modalità previste dalle note metodologiche del SOSE, le seguenti rendicontazioni 2022:

- obiettivi di servizio per il sociale

- obiettivi di servizio per asili nido

- obiettivi di servizio per il trasporto studenti disabili (da non allegare al rendiconto 2022)

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario.

(*Oppure)*

Dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che almeno la metà presenta valori deficitari e pertanto l'Ente è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel.

Indicatori di deficit strutturale

La norma prevede che, ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza Covid 19

Art. 37 quinquies D.L. 21/2022

MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, CERTFICAZIONE

FSC SERVIZI SOCIALI

FSC TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI

FSC ASILO NIDO

Incremento FSC per sociale

Sociale

Anno	Importo
2021	215.923.000
2022	254.923.000
2023	299.923.000
2024	345.923.000
2025	390.923.000
2026	442.923.000
2027	501.923.000
2028	559.923.000
2029	618.923.000
Dal 2030	650.923.000

Finalità: incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni

Ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione «Servizi Sociali» e approvato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard entro 30.6.2021

Sociale per Sicilia e Sardegna

Anno	Importo
2022	44.000.000
2023	52.000.000
2024	60.000.000
2025	68.000.000
2026	77.000.000
2027	87.000.000
2028	97.000.000
2029	107.000.000
Dal 2030	113.000.000

Finalità: incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali

Legge bilancio 2022 (c.563) destina delle risorse ad hoc per Sicilia e Sardegna
Ripartiti entro il 31.3 con decreto min. interno tenendo conto dei fabbisogni standard sulla base istruttoria commissione tecnica

Incremento FSC per trasporto scolastico disabili e asilo nido

Trasporto scol. disabili

Anno	Importo
2021	0
2022	30.000.000
2023	50.000.000
2024	80.000.000
2025	100.000.000
2026	100.000.000
Dal 2027	120.000.000

Finalità: incrementare il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado privi di autonomia a cui fornire il trasporto per raggiungere la sede scolastica

Asilo nido

Anno	Importo
2020	0
2021	0
2022	120.000.000
2023	175.000.000
2024	230.000.000
2025	300.000.000
2026	450.000.000
Dal 2027	1.100.000.000

Finalità: aumentare il numero dei posti disponibili negli asilo nido dei comuni con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita da strutture private, pari al 33% della pop. 0-6 anni

Legge bilancio 2022 (c. 174) prevede un aumento del Fsc
Le risorse aggiuntive saranno ripartite con decreto entro il 28.2.2022 per il 2022 ed entro il 30.11 dell'anno precedente per le annualità successive

Legge bilancio 2022 (c. 172) modifica gli importi
Ripartiti su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard (criteri individuati entro 31.3.2022).

Somme assegnate ad integrazione del fondo solidarietà comunale

Gli enti devono verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati in materia di:

- sociale;
- trasporto degli alunni disabili;
- posti negli asili nido

in quanto, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, occorre nell'esercizio successivo (2023) restituire le somme assegnate ad integrazione del fondo di solidarietà comunale.

FSC integrazioni fondi

In sintesi, in sede di rendiconto occorre verificare:

1. per i servizi per i quali si sono avuti incrementi di somme a titolo di FSC, è opportuno effettuare, sul portale IFEL, la simulazione del raggiungimento obiettivo;
2. I prospetti vanno allegati alla relazione sulla gestione del rendiconto 2022 (tranne quello del trasporto alunni disabili) e inviati, entro il 31.05.2023, sul portale SOSE
3. se l'obiettivo non è rispettato, occorrerà tenerne conto sul FSC 2023. In questo caso è opportuno, in sede di rendiconto 2022, effettuare un'accantonamento nell'avanzo vincolato da trasferimento e nel bilancio 2023 applicare tale avanzo vincolato da trasferimento per compensare la riduzione del fondo di solidarietà comunale.

Somme assegnate ad integrazione del fondo solidarietà comunale: monitoraggio

Come l'anno scorso per il sociale, anche quest'anno per i tre servizi occorrerà predisporre una scheda di monitoraggio (tutti gli enti) e una di rendicontazione (solo per gli enti che devono dimostrare il raggiungimento obiettivo) attraverso la piattaforma SOSE.

Al fine di supportare i comuni nella fase preparatoria alla rendicontazione, IFEL provvede alla diffusione di un sistema di compilazione assistita online agli enti locali, in un ambiente apposito («Obiettivo per comuni» accessibile dalla homepage del sito IFEL). Per i comuni che provvederanno ad inserire le informazioni relative alla rendicontazione dei tre servizi nella piattaforma predisposta da IFEL sarà possibile trasferire i dati alla piattaforma SOSE previa autorizzazione di invio specifica da effettuare direttamente nel portale IFEL. L'ente che avrà così autorizzato l'invio troverà, dopo alcuni giorni, i dati nel portale di SOSE e dovrà comunque accedervi, verificarne il contenuto e certificarne l'esattezza mediante la trasmissione ufficiale dei dati stessi (scadenza 31.5.2023)

Somme assegnate ad integrazione del fondo solidarietà comunale: obiettivi di raggiungere

Settore	Obiettivo
Sociale	SPESA: Sono costruiti sul confronto tra la SPESA STORICA (costruito sui dati storici questionario SOSE) e il FABBISOGNO STANDARD monetario (determinato dal Ministero). Se spesa storica è inferiore al fabbisogno standard devo vincolare le risorse aggiuntive per il potenziamento dei servizi sociali
Asilo nido	N. UTENTI AGGIUNTIVI al fine di raggiungere su base locale un livello minimo di servizi educativi per l'infanzia inteso come n. utenti serviti asilo nido. Tale livello minimo è fissato, dal 2027, al 33% della popolazione di riferimento (quella di età compresa tra i 0 e i 36 mesi) considerando anche l'offerta privata. Il raggiungimento dell'obiettivo avverrà in modo graduale iniziando dai comuni con un livello di servizio inferiore al 28,88% dei posti
Trasporto studenti disabili	N. STUDENTI DISABILI di scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado ai quali garantire il trasporto per raggiungere la scuola

Fondo solidarietà comunale per potenziamento servizi sociali

Il Dpcm prevede:

- un monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti per **tutti i comuni** nel quale saranno indicati i servizi offerti in termini di utenti, tipologie di servizio, liste di attesa ecc…
- **solo gli enti con spesa storica riclassificata inferiore al fabbisogno standard** dovranno anche rendicontare il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali (quadro 3)

La scheda di monitoraggio dovrà essere corredata da una relazione consuntiva avente le caratteristiche previste dalla nota tecnica:

- da allegare al rendiconto della gestione dell'ente;
- da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2023, in modalità esclusivamente telematica. **N.B. La mancata trasmissione della scheda, comporterà il recupero delle somme aggiuntive**

Servizi sociali in forma associata

La forma associata (Consorzio, Ambito o Unione di Comuni) è tenuta a rendicontare?

Ai fini del monitoraggio del livello dei servizi offerti, **l'obbligo di rendicontazione è in capo ai singoli comuni**. Nel caso il Comune svolga in tutto o in parte il servizio tramite forma associata, spetterà al Comune richiedere le informazioni necessarie alla forma associata. La forma associata (Consorzio, Ambito, Unione di Comuni) dovrà supportare i singoli comuni nella individuazione delle informazioni da inserire nella scheda di monitoraggio.

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

L'incremento del numero degli utenti asili nido 2022 è da confrontare con il dato 2018, per cui se nel 2022 rispetto al 2018 ho incrementato il numero utenti in modo uguale o maggiore a quello richiesto e visibile sul portale di Ifel, l'obiettivo è raggiunto.

Siamo assegnatari di un contributo del Fondo di Solidarietà Comunale di Euro 15.346,25 per l'incremento di 2 posti aggiuntivi negli asili nido nel corso del 2022 rispetto al 2018. La gestione dell'asilo nido sino al 2018 è stata a cura di personale dipendente dell'Ente. Da allora la gestione è stata esternalizzata mediante bando ad una Cooperativa del settore. Gli utenti dal 2018 ad oggi sono passati da 16 a 18 . L'obiettivo si intende già realizzato ? in caso di risposta affermativa, come devono essere utilizzati i fondi assegnati nel 2022?

In questo caso l'obiettivo di servizio risulta già raggiunto. Le maggiori risorse aggiuntive assegnate possono essere impiegate a completa discrezione dell'ente.

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

Il numero degli utenti asilo nido 2018 sono ricavati in parte dai questionari Sose (posti comunali) e in parte dai dati ISTAT (posti privati). Eventuali errori sul numero degli utenti o altri errori vanno segnalati per mail all'indirizzo: infosociale@fondazioneifel.it

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

Il numero degli utenti 2022 si conteggiano come dato al 31.12.2022 e non per anno scolastico

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

L'obiettivo è per «posti aggiuntivi» o per «bambini iscritti»?

L'obiettivo è per «utenti serviti» ed è calcolato, dal 2027, come differenza tra il valore del 33% sulla popolazione residente 0-3 anni del 2018 meno i posti disponibili 2018

Per gli asili nido si parla di posti aggiuntivi o proprio di bambini iscritti? Perché se partiamo ora a creare i posti sarà difficile anche avere i bambini iscritti entro fine anno.

L'obiettivo di servizio si riferisce a nuovi utenti (bambini) serviti.

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

L’obiettivo 2027 deve portare i comuni a fare, già da ora, delle programmazioni future anche in termini di investimenti

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

E in attesa della costruzione del nido, il comune cosa può fare?

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

L'incremento Fsc per nido dovrebbe finanziare spesa corrente e non spese di investimento (eventualmente possono essere utilizzate le economie realizzate sul bil. 2022)

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

I fondi riguardano solo gli asili nido e non i baby parking

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

Il raggiungimento dell'obiettivo è sempre da dimostrare in termini di utenti aggiuntivi e non di spesa (anche in caso di erogazione dei voucher)

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

Nell'erogazione dei voucher attenzione che la somma dei bonus regionali, statali, comunali non deve essere superiore alla retta pagata dalla famiglia

FSC: obiettivi per asilo nido – Faq IFEL

Nell'erogazione dei voucher a utenti che frequentano il nido fuori il comune, non posso considerare posto aggiuntivo se tale posto è già finanziato dal comune tramite trasferimento di risorse all'ambito territoriale o convenzioni/accordi con comuni vicini con riserva di posti

FSC: obiettivi per trasporto scolastico– Faq IFEL

Non posso utilizzare le risorse per altri fini anche in caso non ci sono richieste di trasporto alunni disabili.

Se non ci sono bambini disabili dovrò restituire le somme

FSC: obiettivi per trasporto scolastico– Faq IFEL

Il contributo riguarda solo il trasporto scolastico dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (studenti 0-14 anni).

Sono esclusi gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o altri utenti disabili

FSC: obiettivi per trasporto scolastico– Faq IFEL

Se l'obiettivo verrà raggiunto parzialmente, la restituzione del contributo sarà proporzionale. Se l'obiettivo è pienamente raggiunto potrò utilizzare le risorse come credo

Il risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, presenta un ***avanzo*** / ***disavanzo*** di Euro ....., come risulta dai seguenti elementi:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)[2]	(=)			**0,00**

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2022**
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ -
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ -
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ -
SALDO FPV	€ -
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ -
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ -
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ -
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ -
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ -
SALDO FPV	€ -
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ -
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ -
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ -
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	€ -

Utilizzo nell'esercizio 2022 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2021

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione anno n-1	*Totali*	*Parte disponibile*	*Parte accantonata*			*Parte vincolata*				*Parte destinata agli investimenti*
			FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Ex lege	*Trasfer.*	mutuo	*ente*	
Copertura dei debiti fuori bilancio	€ -	€ -								
Salvaguardia equilibri di bilancio	€ -	€ -								
Finanziamento spese di investimento	€ -	€ -								
Finanziamento di spese correnti non permanenti	€ -	€ -								
Estinzione anticipata dei prestiti	€ -	€ -								
Altra modalità di utilizzo	€ -	€ -								
Utilizzo parte accantonata	€ -		€ -	€ -	€ -					
Utilizzo parte vincolata	€ -					€ -	€ -	€ -		
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€ -									€ -
Valore delle parti non utilizzate	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
Valore monetario della parte	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022
Risultato d'amministrazione (A)	€ -	€ -	€ -
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	€ -	€ -	€ -
Parte vincolata (C)		€ -	€ -
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -	€ -	€ -
Parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ -	€ -	€ -

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

In caso di risposta negativa, indicare le ragioni: ……

(eventuale)

L'Organo di revisione ha accertato che l'ente ha apposto propri vincoli di destinazione all'avanzo di amministrazione in quanto non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti ed ha coperto tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Svincolo avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2022

In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 118/2011, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;

b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentitala Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità applicative del comma 822 e del presente comma.

Art. 1 comma 822 – 823 Legge 197/2022

Svincolo avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2020-2021

Un’analoga disposizione era prevista anche per il rendiconto degli anni 2020 e 2021 dall’art. 109 comma 1 ter del DL 18/2020 che prevedeva «In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. **Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021"**.

Art. 109 c. 1-ter D.L. 18/2020

Svincolo avanzo di amministrazione vincolato

Arconet nell'ultima seduta (15.02.2023) ha esaminato lo schema del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, commi 822 e 823, della legge n. 197 del 2022, pur in assenza di previsione normativa di parere, perché di interesse degli enti territoriali e a contenuto prettamente contabile.

Il DM si compone di un unico articolo e intende fornire le puntuali indicazioni sulla definizione di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione che possono essere svincolate con delibera di Giunta.

Si sottolinea in particolare l'attenzione da dedicare al comma 2 dell'unico articolo che elenca tutta una serie di operazioni che non possono essere oggetto di svincolo al fine di fornire la massima chiarezza.

Il DM, inoltre, norma le modalità per operare il previsto svincolo delle risorse e prevede la necessità di apposita delibera in quanto le risorse sono rappresentate nell'allegato a/2 del rendiconto della gestione 2022.

Dopo aver ricordato che le risorse svincolate riacquistano la natura di risorse vincolate a decorrere dall'esercizio 2023 si precisa che lo svincolo non determina una modifica dell'importo del risultato di amministrazione e dell'ammontare complessivo delle risorse vincolate.

L'ultimo comma del DM infine precisa le modalità in cui dovrà avvenire la prevista comunicazione.

Interviene il rappresentante delle regioni per chiedere un rinvio dell'esame della bozza di decreto per consentire un approfondimento tecnico nell'ambito di una riunione ristretta ai rappresentanti degli enti.

Il Presidente ricorda che il DM in esame deve essere deliberato entro i termini di approvazione del rendiconto e precisa che l'emanazione del DM risponde all'esigenza di una puntuale disciplina dello svincolo delle risorse, diversamente da quanto previsto negli esercizi precedenti.

La Commissione accoglie la richiesta di rinvio, precisando che il confronto ristretto deve avvenire in tempi brevi, per consentire l'esame della bozza di DM da parte della Commissione ARCONET in occasione della prossima riunione.

Relazione dell'organo di revisione – IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha/non ha*** vincolato le eventuali risorse da restituire allo Stato per la mancato corresponsione degli aumenti riferiti alle indennità degli amministratori.

AVANZO VINCOLATO

- **DA TRASFERIMENTI**
- **DA LEGGE**
- **DA MUTUI**
- **DA VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE**

AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI

Quota vincolata da trasferimenti

Nella quota vincolata da trasferimenti, come novità del rendiconto 2022, potrebbero confluire:

- la quota vincolata per l'eventuale restituzione del contributo statale per l'indennità amministratori;
- la quota vincolata per l'eventuale non utilizzo del contributo statale caro bollette;
- la quota vincolata Fsc per sociale, trasporto alunni disabili, asili nido

Contributo indennità amministratori: le circolari

Il Ministero dell'Interno nel mese di gennaio 2023 è uscito con tre comunicati inerenti la certificazione del contributo ministeriale

Comunicato del 9.1.2023	Ha introdotto la certificazione con termine 16.02.2023 Aveva affermato che i comuni che si erano autoridotti l'indennità dovevano restituire il contributo erogato
Comunicato del 20.1.2023	Non aveva chiarito nulla di più
Comunicato del 27.1.2023	Ha rivisto la propria posizione del 9.01chiarendo che il contributo assegnato può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l'incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente Ha posticipato la certificazione al **15 maggio 2023**

Contributo indennità amministratori: il decreto proroghe

La norma prevede che ***fino a dicembre 2023***, siano riconosciute le risorse statali per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui i beneficiari abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che tali risorse siano state utilizzate per tali finalità.

Art. 1 comma 20-ter legge n. 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022 (decreto proroghe)

Restituzione contributo indennità amministratori

Quindi, tutti i ragionamenti effettuati ad inizio anno, sulla base del comunicato del 9.1.2023, vanno rivisti.

Gli steps da fare sono i seguenti:

1. calcolare le indennità degli amministratori con le nuove regole della legge 234/2021;

2. Fare una fotografia della giunta 2022 (considerando le varie situazioni tipo: x mesi sindaco tempo pieno, poi parziale, x mesi assessore tempo pieno ecc..)

3. Calcolare la spesa 2022 con l'indennità rideterminata per il 2022 ai sensi della legge 234/2021;

4. Calcolare la spesa 2022 che avrei sostenuto, se non ci fossero stati gli incrementi della legge 234/2021 applicata alla fotografia 2022;

5. Calcolare la quota utilizzata

Calcolo contributo utilizzato

Casi		Indennità mensile 2021 attribuita	Indennità 2022 ridetermnata ex Legge 234/2021	Indennità 2022 attribuita	Mesi	% riconosciuta in relazione status amministratore	Spesa teorica 2022 senza aumenti Legge 234/2021	Spesa effettiva 2022	Contributo utilizzato
1)	Sindaco	1.952,21	2.439,92	2.439,92	13,00	100,00	25.378,73	31.718,96	6.340,23
2)	Sindaco	1.800,00	2.356,20	2.356,20	13,00	100,00	23.400,00	30.630,60	7.230,60
3)	Sindaco	1.952,21	2.439,92	2.439,92	6,50	100,00	12.689,37	15.859,48	4.755,17
		1.952,21	2.439,92	2.439,92	6,50	50,00	6.344,68	7.929,74	
4)	Sindaco	2.049,82	2.493,60	2.493,60	13,00	100,00	26.647,67	32.416,80	5.769,13
5)	Sindaco	1.952,21	2.439,92	2.200,00	13,00	100,00	25.378,73	28.600,00	3.221,27
6)	Sindaco	1.952,21	2.439,92	2.439,92	13,00	50,00	12.689,37	15.859,48	3.170,12
7)	Sindaco	1.952,21	2.439,92	3.036,00	13,00	100,00	25.378,73	31.718,96	6.340,23
8)	Sindaco	1.952,21	1.952,21	1.952,21	13,00	100,00	25.378,73	25.378,73	-

1)	Sindaco con indennità 2021 per l'importo del D.M. 119/2000 e nel 2022 per l'importo della Legge 234/2021
2)	Sindaco con indennità 2021 ridotta rispetto all'importo del D.M. 119/2000 mentre nel 2022 ha percepito l'importo della Legge 234/2021
3)	Sindaco con indennità 2021 uguale al D.M. 119/2000, e dal 1.7.2022 a seguito di elezioni, ha percepito l'indennità Legge 234/2021 al 50% in quanto lavoratore dipendente
4)	Sindaco con indennità 2021 per l'importo del D.M. 119/2000 maggiorato del 5% e nel 2022 con indennità legge 234/2021
5)	Sindaco con indennità 2021 pari all'importo del D.M. 119/2000 mentre nel 2022 si è ridotto l'indennità rispetto all'importo della Legge 234/2021
6)	Sindaco con indennità 2021 per l'importo del D.M. 119/2000 ridotta del 50% perché lavoratore dipendente e nel 2022 per l'importo della Legge 234/2021 ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente
7)	Sindaco a tempo pieno con indennità 2021 per l'importo del D.M. 119/2000 e nel 2022 per l'importo della L. 234/2021 senza la gradualità ma piena (importo a regime)
8)	Ente che nel 2022 non ha dato corso agli incrementi della legge 234/2021

Domanda sul caso 8

Nel caso 8 l'ente che nel corso del 2022 non ha effettuato gli aumenti previsti dalla legge 234/2021 dovrebbe restituire l'intero contributo.

Per evitare la restituzione, considerato che le nuove indennità operano ex lege e rappresentano un diritto soggettivo degli amministratori, soggetto a prescrizione quinquennale, si potrebbe adottare un atto attraverso il quale riconoscere retroattivamente (dal 1.1.2022) gli incrementi e procedere alla liquidazione.

Per applicare le nuove indennità non occorre una delibera di Giunta comunale ma è sufficiente una determina. La delibera di Giunta è necessaria in caso di riduzione volontaria

Certificazione Restituzione contributo indennità amministratori

Certificazione relatiba all'utilizzo dell'incremento del fondo per le indennità di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 2021

	Importo assegnato	Importo speso	Differenza
Incremento Sindaco (comprensivo del rateo di fine mandato) 2022 al 45%	6.317,10	6.340,23	- 23,13
Incremento Vice Sindaco 2022 al 45%	1.166,23	207,04	959,19
Incremento Assessori 2022 al 45%	1.749,35	1.316,42	432,93
Incremento Pres. Cons. 2022 al 45%	583,12	-	583,12
Totale Riparto per l'anno 2022 - 45%	9.815,80	7.863,69	1.952,11

Indennità amministratori

L'adeguamento delle indennità rappresenta un obbligo di legge e non una facoltà. L'amministratore può comunque decidere di autoridursi l'indennità

La competenza a determinare le nuove indennità è del responsabile/dirigente

La Giunta/consiglio intervengono solo per aumenti/riduzioni facoltative

La spesa è finanziata dal contributo ministeriale

I nuovi aumenti disapplicano la riduzione del 10% delle indennità prevista dalla legge 266/2005

I nuovi aumenti dovrebbero disapplicare le maggiorazioni per flussi stagionali e capacità di bilancio previste dal DM 119/2000

I gettoni di presenza dei consiglieri comunali non sono oggetto di incremento per cui rimangono determinati con i precedenti criteri

Ai fini della determinazione delle indennità degli amministratori si assume il dato della popolazione dell'ultimo censimento permanente della popolazione ISTAT (confermato anche da Corte Conti Veneto del. 120/2022)

Restituzione contributo indennità amministratori: comunicato 9.1.2023

La nota del 09.01.2023 il Ministero dell'Interno ricorda che al fine di disporre di dati certi e quanto più possibile completi circa l'effettivo utilizzo delle risorse a tal fine accreditate, è stato predisposto uno specifico certificato, accessibile con le consuete credenziali nell'area **TBEL** del sito istituzionale di questo Dipartimento al seguente indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, nel quale sono riportati, per ciascuna tipologia di indennità, gli importi assegnati all'ente.

Il certificato va **compilato a cura del Responsabile Servizio Finanziario**, indicando gli importi del contributo effettivamente utilizzati.

La differenza tra la somma assegnata e quella spesa sarà automaticamente calcolata dalla procedura e dovrà ovviamente coincidere con quella riversata dall'ente sul Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari".

Inoltre, negli appositi spazi presenti al passo 2 della certificazione andranno riportati gli **estremi delle quietanze di tesoreria**.

Tutti i Comuni devono effettuare la certificazione, anche quelli che non devono restituire nulla, avendo utilizzato correttamente tutto il contributo assegnato (in questo caso non dovranno essere inseriti gli estremi della quietanza)

LE OPERAZIONI COMPRESO IL MANDATO DI PAGAMENTO PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL PROSSIMO 16 FEBBRAIO (posticipato dal comunicato del 27.01 al 15 maggio), pena la mancata assegnazione del contributo statale per l'anno 2023.

Restituzione contributo indennità amministratori (comunicato 20.01.2023)

Sono giunte da alcuni Comuni richieste di chiarimenti in merito a quanto rappresentato al punto 3 del comunicato del 9 gennaio scorso, predisposto di intesa con la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale Ordinamenti del Personale e Analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP), con riferimento al Fondo di cui in oggetto.

Di intesa con gli Uffici della predetta Ragioneria Generale dello Stato, si precisa che le risorse già assegnate con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 sono interamente destinate a tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario per concorrere, in via esclusiva, al maggiore onere sostenuto dagli stessi per l'incremento delle indennità di funzione previste dai commi da 583 a 587 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234.

Nel caso di mancato o minore utilizzo delle predette risorse, i Comuni procederanno a versarle sul Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari".

Restituzione contributo indennità amministratori (comunicato 27.01.2023)

Facendo seguito al comunicato del 20 gennaio scorso, con il quale si è inteso chiarire che il contributo assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l'incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente, si informa che, per aderire alle richieste formulate da alcuni enti, il termine per la presentazione del certificato sull'impiego del contributo per l'anno 2022 è differito al 15 maggio 2023.

Infine, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03.

Le precisazioni del comunicato del 27.01.2023: modalità pagamento

Con il comunicato del 27.01.2023, il Ministero dell'interno ha chiarito che «per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata".

Il mandato di pagamento a favore del Ministero dell'interno, da effettuarsi sul conto di tesoreria unica aperto presso Banca d'Italia, deve essere disposto utilizzando i codici IBAN messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze

Le precisazioni del comunicato del 27.01.2023

Il Ministero ha anche rivisto la propria posizione sull'obbligo di restituzione dei contributi erogati in base alla manovra 2022 a carico degli enti i cui primi cittadini si erano autoridotti lo stipendio.

Il comunicato 27 gennaio 2023 chiarisce che il contributo assegnato può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l'incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente.

Restituzione: variazione bilancio

Considerato che la certificazione è stata rinviata al 15.5.2023, l'ente vincolerà nell'avanzo vincolato da trasferimenti la quota da restituire e poi applicherà l'avanzo vincolato da trasferimenti al bilancio di previsione (con determina).

Qualora, invece, l'ente abbia già effettuato la variazione di bilancio prima dell'approvazione del rendiconto la situazione poteva essere la seguente:

Applicazione avanzo vincolato presunto per gli enti in esercizio provvisorio: variazione ex art. 175 comma 5 bis lettera a) tuel con delibera di Giunta + parere organo revisione (p. 8.11 all. 4/2) + relazione responsabile + prospetto a/2	Applicazione avanzo vincolato presunto per gli enti con bilancio già approvato: variazione di bilancio ex art. 175 c. 5 quater Tuel mediante atto del responsabile del servizio finanziario. Entro il 31.01 la giunta comunale deve aggiornare prospetto a/2	Il Comune che ha stanziato nel 2022 il capitolo trasferimenti e impegnato conseguentemente la spesa manterrà il residuo passivo al 31.12.2022 e provvederà entro il 16.02.2023 ad emettere mandato di pagamento 2022 in conto residui 2023.

Restituzione contributo indennità amministratori

Le risorse per la restituzione devono essere allocate su un capitolo della missione 01, programma 01 Organi istituzionali, macro aggregato 09, piano finanziario U 1.09.99.01.001 «Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso»

Restituzione contributo indennità amministratori

Il Ministero dell'Interno nella nota del 9.01.2023 ha allegato anche alcune precisazioni sull'utilizzo del contributo e al punto n. 3 ha evidenziato quanto segue:

3. "I *Comuni che hanno ridotto con delibera le indennità dei propri amministratori. Impossibilità, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, di utilizzare le risorse ricevute con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 per incrementare proporzionalmente o integralmente la ridotta indennità.*

Le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall'applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, ***con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all'ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l'obbligo di procedere alla restituzione dell'intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell'ammontare delle indennità previste dalla normativa all'epoca vigente,*** *dovrà applicarsi il comma 3, dell'articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni* ***sono tenuti a riversare*** *sul Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1".*

Restituzione contributo indennità amministratori

Il Ministero dell'Interno nella nota del 9.01.2023 ha allegato anche alcune precisazioni sull'utilizzo del contributo e al punto n. 2 ha evidenziato quanto segue:

2. «Riparto per i comuni fino a 3.000 abitanti. Viene chiesto da diversi piccoli comuni se il contributo erogato con decreto interministeriale 30 maggio 2022 sia aggiuntivo o interamente comprensivo di quello oggetto di riparto con l'analogo e precedente provvedimento del 23 luglio 2020".

Le risorse oggetto di riparto con decreto interministeriale del 30.05.2022 sono aggiuntive rispetto al contributo a regime, erogato a partire dall'anno 2020, in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ai sensi dell'art. 57-quater del D.L. 26.10.2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 157/2019.

... Nell'effettuare il calcolo del maggior onere sostenuto dai comuni fino a 3.000 abitanti, nell'adeguare le indennità degli amministratori locali alle nuove disposizioni della legge di bilancio per l'anno 2022, si è tenuto conto degli incrementi già disposti dal citato decreto legge 124/2019, ripartendo soltanto la differenza tra le indennità incrementate dalla normativa da ultimo menzionata e quelle ulteriormente incrementate dalla legge 234/2021

Restituzione contributo indennità amministratori

Il Ministero dell'Interno nella nota del 9.01.2023 ha allegato anche alcune precisazioni sull'utilizzo del contributo e al punto n. 5 ha evidenziato quanto segue:

5. Il costo rappresentato dall'IRAP non è stato considerato ai fini del calcolo dell'incremento delle indennità degli amministratori locali e del conseguente concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, occorre evidenziare che, la citata disposizione normativa non è finalizzata all'integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato dei maggiori oneri posti a carico dei Comuni per effetto dell'incremento delle indennità di carica previste dal D.L. 119/2000 essendo prevista l'erogazione del predetto contributo esclusivamente «a titolo di concorso della copertura del maggior onere»

Avanzo vincolato da trasferimenti dal fondo rincaro bollette

Rincari energia e gas: fonti di finanziamento

N.B.

Il rincaro è sempre calcolato come differen-za 2022-2019 per utenze e periodi omolo-ghi

CARO BOLLETTE: FONTI DI FINANZIAMENTO 2022

	Importo (milioni)	Dotazione di cui:		D.M. assegnazione contributo
		Comuni	Province	
Art. 27 c. 2 D.L. 17/2022	250	200	50	D.M. 1.6.2022
Art. 40 c. 3 D.L. 50/2022	170	150	20	D.M. 22.07.2022
Art. 16 c. 1 D.L. 115/2022	400	350	50	D.M. 27.09.2022
Art. 5 c. 1 D.L. 144/2022	200	160	40	D.M. 6.12.2022
Art. 2 D.L. 179/2022	150	130	20	D.M. 29.12.2022
Totale	1.170	990	180	
Art. 13 c. 6 D.L. 4/2022	Utilizzo avanzo vincolato al 31.12.2021 derivante dal fondone 2020 e 2021 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019			
Art. 13 c. 6 ultimo periodo D.L. 4/2022	Proventi concessioni edilizie e sanzioni in Quota libera avanzo di amministrazione			Faq. Mef n. 49
Art. 40-bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022	Sanzioni Cds e parcheggi accertati e incassati in conto competenza 2022			

N.B. Non è richiesto alcuna verifica o dimostrazione degli aumenti intervenuti sulle utenze in questione

Caro bollette: gli steps da fare

Ai fini di calcolare l'eventuale quota da vincolare nell'avanzo di amministrazione per i contributi caro bollette occorre:

1) accertare in entrata del titolo 2 i contributi per il caro bollette (le cinque trance);
2) calcolare il rincaro bollette 2022-2019 per utenze e periodi omologhi;
3) se l'accertamento del titolo 2 è più alto del costo del caro bollette la differenza va in avanzo vincolato da trasferimenti

Fondo caro bollette 2022: accertamento entrata (step 1)

CARO BOLLETTE: FONTI DI FINANZIAMENTO				
	Importo (milioni)	Dotazione di cui:		D.M. assegnazione contributo
		Comuni	Province	
Art. 27 c. 2 D.L. 17/2022	250	200	50	D.M. 1.6.2022
Art. 40 c. 3 D.L. 50/2022	170	150	20	D.M. 22.07.2022
Art. 16 c. 1 D.L. 115/2022	400	350	50	D.M. 27.09.2022
Art. 5 c. 1 D.L. 144/2022	200	160	40	D.M. 6.12.2022
Art. 2 D.L. 179/2022	150	130	20	D.M. 29.12.2022
Totale	1.170	990	180	

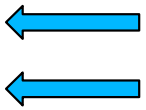

Le cinque trance del contributo caro bollette (comprese anche la 4° e 5° dicembre):

- devono essere accertate nel rendiconto 2022 e, se non previste negli stanziamenti di bilancio 2022 dovrebbero confluire con il rendiconto 2022 nell'avanzo vincolato;
- entrano tra l'altro anche nella certificazione del fondone nei ristori di spesa

Rincari energia e gas: calcolo (step. 2)

Il calcolo del rincaro delle utenze energia e gas finanziabile con l'avanzo da fondone va effettuato con riferimento agli impegni di spesa 2022 confrontate con quelle del 2019 per utenze e periodi omologhi.

Quindi, occorre porre attenzione non al totale della spesa ma confrontare l'eventuale apertura/chiusura di locali nei medesimi periodi 2019 e 2022.

Non è poi ammesso il confronto per utenze e periodi diversi dal 2019 e 2022.

Rincari energia e gas: calcolo (step. 2)

	2019	2022	Rincaro bollette
Locale 1	100	-	
Locale 2	150	230	80
Totale	250	230	

	2019	2022	Rincaro bollette
Locale 1	100	130	30
Locale 2	-	230	
Totale	100	330	

Step 3: calcolo avanzo da trasferimenti: esempio n. 1

	2019	2022	Differenza	Valori certificati	Note
	Da 1.1 a 31.12	Da 1.1 a 31.12	Da 1.1 a 31.12		
	(a)	(d)	(g)		
Energia					
Edison (escluso sede Polesine-museo-biblioteca)	51.288,64	85.688,75	34.400,11		
Ottima	199.438,81	259.892,16	60.453,35		
Fotovoltaico	10.108,74	23.443,17	13.334,43		
Stima Conguaglio 2022 come da comunicazione Ottima			90.000,00		
Totale energia	**260.836,19**	**369.024,08**	**198.187,89**		
	2019	**2022**	**Differenza**		
	Da 1.1 a 31.12	**Da 1.1 a 31.12**	**Da 1.1 a 31.12**		
Gas					
CNS (escluso sede Polesine-museo-biblioteca)	67.134,20	114.351,25	47.217,05		
Heracom/Globalpower	2.685,01	16.485,86	13.800,85		
Totale gas	**69.819,21**	**130.837,11**	**61.017,90**		
Totale utenze gas ed energia	330.655,40	499.861,19	259.205,79		
Totale incrementi effettivi			**259.205,79**	**259.205,79**	
Stanziamenti bilancio 2022			**265.000,00**		
di cui finanziati con:					
- contributo statale *			265.000,00	265.000,00	**
- avanzo fondi covid già applicati					
- fondi comune					
Totale			**265.000,00**	**265.000,00**	

* Lo stanziamento in bilancio 2022 comprende anche la quinta trance dei contributi caro bollette

** Il valore del contributo statale comprensivo della quinta trance ammonta ad euro 265.000. Quindi il contributo non utilizzato che confluirà nell'avanzo vincolato da trasferimenti è dato dalla differenza tra 265.000 e 259.205,79

Step 3: calcolo avanzo da trasferimenti: esempio n. 2

	2019	2022	Differenza	Valori certificati	Note
	Da 1.1 a 31.12	Da 1.1 a 31.12	Da 1.1 a 31.12		
	(a)	(d)	(g)		
Energia					
Edison (escluso sede Polesine-museo-biblioteca)	51.288,64	85.688,75	34.400,11		
Ottima	199.438,81	259.892,16	60.453,35		
Fotovoltaico	10.108,74	23.443,17	13.334,43		
Stima Conguaglio 2022 come da comunicazione Ottima			90.000,00		
Totale energia	**260.836,19**	**369.024,08**	**198.187,89**		
	2019	**2022**	**Differenza**		
	Da 1.1 a 31.12	**Da 1.1 a 31.12**	**Da 1.1 a 31.12**		
Gas					
CNS (escluso sede Polesine-museo-biblioteca)	67.134,20	114.351,25	47.217,05		
Heracom/Globalpower	2.685,01	16.485,86	13.800,85		
Totale gas	**69.819,21**	**130.837,11**	**61.017,90**		
Totale utenze gas ed energia	330.655,40	499.861,19	259.205,79		
Totale incrementi effettivi			**259.205,79**	**147.686,00**	
Stanziamenti bilancio 2022			**260.000,00**		
di cui finanziati con:					
- contributo statale *			100.000,00	127.686,00	**
- avanzo fondi covid già applicati			20.000,00	20.000,00	
- fondi comune			140.000,00	111.519,79	***
Totale			**260.000,00**	**259.205,79**	

* Lo stanziamento in bilancio 2022 non comprendeva la quinta trance dei contributi caro bollette

** Il valore del contributo statale comprensivo della quinta trance ammonta ad euro 127.686

*** La quota finanziata con fondi propri del comune non può essere certificata come maggiore spesa

Step 3: calcolo avanzo da trasferimenti: esempio n. 3

	2019	2022	Differenza	Valori certificati	Note
	Da 1.1 a 31.12	Da 1.1 a 31.12	Da 1.1 a 31.12		
	(a)	(d)	(g)		
Energia					
Edison (escluso sede Polesine-museo-biblioteca)	51.288,64	85.688,75	34.400,11		
Ottima	199.438,81	259.892,16	60.453,35		
Fotovoltaico	10.108,74	23.443,17	13.334,43		
Stima Conguaglio 2022 come da comunicazione Ottima			90.000,00		
Totale energia	**260.836,19**	**369.024,08**	**198.187,89**		
	2019	2022	Differenza		
	Da 1.1 a 31.12	Da 1.1 a 31.12	Da 1.1 a 31.12		
Gas					
CNS (escluso sede Polesine-museo-biblioteca)	67.134,20	114.351,25	47.217,05		
Heracom/Globalpower	2.685,01	16.485,86	13.800,85		
Totale gas	**69.819,21**	**130.837,11**	**61.017,90**		
Totale utenze gas ed energia	330.655,40	499.861,19	259.205,79		
Totale incrementi effettivi			**259.205,79**	**259.205,79**	
Stanziamenti bilancio 2022			**260.000,00**		
di cui finanziati con:					
- contributo statale *			100.000,00	127.686,00	**
- avanzo fondi covid già applicati			160.000,00	131.519,79	
- fondi comune			-	-	
Totale			**260.000,00**	**259.205,79**	

* Lo stanziamento in bilancio 2022 non comprendeva la quinta trance dei contributi caro bollette

** Il valore del contributo statale comprensivo della quinta trance ammonta ad euro 127.686

Avanzo vincolato dai trasferimenti caro bollette

Ho chiesto a RGS se fosse possibile applicare al bilancio 2023 l'eventuale avanzo derivante dal fondo caro bollette.

La risposta è stata la seguente:

Gli eventuali mancati utilizzi totali o parziali nel 2022 dei ristori di spesa ivi indicati devono essere riportati nel modello CERTIF COVID-19/2022, nell'apposita sezione «RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e Ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati)».

Infine, per quanto di competenza, si rappresenta che le risorse relative al ristoro specifico di spesa inerente al richiamato contributo straordinario sono state assegnate per l'anno 2022 e, pertanto, le stesse non possono essere utilizzate anche nel 2023.

Relazione al rendiconto- EFFETTI EMERGENZA ENERGETICA

Gestione emergenza energetica

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha quantificato / non ha quantificato***:

- le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie.

- le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022.

	entrata
Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020	
contributo straordinario attribuito nel 2022 ex articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022	
Totale	**€ -**
	spesa
maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas	
Totale	**€ -**

Relazione al rendiconto- EFFETTI EMERGENZA ENERGETICA

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha/non ha*** utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2022, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020 così come modificato dal successivo intervento dell'art. 13 comma 6 del DL 4/2022 che dispone: "*6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022». Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.*"

In caso di risposta positiva, indicare l'ammontare della quota libera utilizzata.

L'Organo di revisione ha verificato che ***sono state/non sono state*** salvaguardate, comunque, le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente per la copertura dei maggiori costi energetici, ***ha/non ha*** utilizzato :

Copertura maggiori costi energetici	
a) proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire (eccetto per le sanzioni stabilite dall'articolo 31, comma 4-bis, del Dpr 380/2001),	
b) quota libera del risultato di amministrazione (articolo 13 del Dl 4/2022),	
c) risorse derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada (limitatamente alla quota incassa a competenza e di effettiva spettanza dell'ente) (articolo 13 del Dl 4/2022),proventi dei parcheggi (articolo 40-bis del Dl 50/2022).	

Avanzo vincolato da fondi COVID

Quello da ristori di spesa: in avanzo vincolato da trasferimenti

Quello dal fondo funzioni fondamentali e risotri entrate: in avanzo vincolato da legge

Relazione al rendiconto- EFFETTI EMERGENZA SANITARIA

EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2022 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ENERGETICA

N.B. E' opportuno che l'Organo di revisione, al fine di verificare la correttezza delle somme vincolate nel risultato di amministrazione 2022 da restituire, abbia a disposizione una simulazione della certificazione 2022 Covid-2019 il cui termine di invio è il 31.5.2023.

(*per le verifiche della seguente sezione si rimanda alla check list allegata e alle relative tabelle*)

Gestione emergenza sanitaria

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel 2022 ***ha/non ha*** accertato le risorse indicate nel modello ristori della Certificazione 2022 COVID-19.

Nel corso dell'esercizio 2022 l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha/non ha applicato*** l'avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 e nel 2021 non utilizzate per euro ……..

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha/non ha*** correttamente rilevato le economie, relative a maggiori spese certificate, in sede di riaccertamento 2022.

L'Organo di revisione ha verificato che nell'avanzo vincolato l'Ente ***ha/non ha correttamente riportato*** i ristori specifici di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e ai ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19.

Relazione al rendiconto- EFFETTI EMERGENZA SANITARIA

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nell'esercizio 2022 ***ha/non ha*** utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica (art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020).

In caso di risposta affermativa, indicare in che misura percentuale.

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.

Durante l'esercizio 2022, l'Ente ***è/non è*** intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP).

(In caso di risposta affermativa)

L'Organo di revisione ha verificato (se ricorre la fattispecie):

- che ***sono/non sono state utilizzate*** le risorse confluite nell'avanzo vincolato ex l. 30 dicembre 2020, n. 178;
- l'Ente ***è stato/non è stato*** in grado di valutare che l'integrazione prezzo o il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza.

Rincari energia e gas: fonti di finanziamento e certificazione Covid

CARO BOLLETTE: FONTI DI FINANZIAMENTO E CERTIFICAZIONE COVID				
	Importo (milioni)	Dotazione di cui:		Certificazione Covid
		Comuni	Province	
Art. 27 c. 2 D.L. 17/2022	250	200	50	SI
Art. 40 c. 3 D.L. 50/2022	170	150	20	SI
Art. 16 c. 1 D.L. 115/2022	400	350	50	SI
Art. 5 c. 1 D.L. 144/2022	200	160	40	SI
Art. 2 D.L. 179/2022	150	130	20	SI
Art. 13 c. 6 D.L. 4/2022	Utilizzo avanzo vincolato al 31.12.2021 derivante dal fondone 2020 e 2021 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019			SI per la quota non coperta dalle specifiche assegnazioni di cui sopra
Art. 13 c. 6 ultimo periodo D.L. 4/2022	Quota libera avanzo di amministrazione			NO
	Proventi concessioni edilizie e sanzioni in materia di edilizia			NO
Art. 40-bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022	Sanzioni Cds e parcheggi accertati e incassati in conto competenza 2022			NO

La nuova certificazione fondone: Sezione 2 – Rincari energia e gas

Spese per energia elettrica e gas

Per far fronte al rincaro dei costi per l'energia elettrica e il gas, il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, e successive modifiche e integrazioni, introduce la possibilità per gli enti locali di utilizzare, per l'anno 2022, le risorse inerenti al Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Ne consegue, pertanto, che ciascun ente locale è tenuto ad indicare nel modello COVID-19/2022, le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del richiamato Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie.

Nel modello COVID-19/2022, inoltre, ciascun ente locale è tenuto ad indicare anche le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022. Ciò al fine di ottenere una certificazione che rappresenti integralmente le maggiori spese sostenute dall'ente a causa dell'incremento degli oneri per energia elettrica e gas.

Calcolo quota vincolata da trasferimenti per i ristori di spesa Covid non utilizzati

RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e Ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati)	Avanzo 2021	Accertamento 2022	Quota utilizzata nel 2022	Economie spesa su maggiori spese 2021 portate a residuo	Economie spesa su spese re-imputate con Fpv	Quota non utilizzata al 31.12.2022
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	a+b-c+d+e

Calcolo quota vincolata da trasferi-menti

	RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e Ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati)
ANNO 2020	Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)
	Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)
	Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16
	Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)
	Anno 2020 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)
	Anno 2020 - Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)
	Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)
	2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)
	Anno 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)
	Anno 2020 - Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)

Calcolo quota vincolata da trasferi-menti

ANNO 2021	Anno 2021 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)
	Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)
	Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
	Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)
	Anno 2021 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 - art. 1, comma 790, L. n.
	Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n.
	Anno 2021 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale - Fondi art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 51 D.L. n. 73/2021 - art. 22-ter D.L n. 137/2020

Calcolo quota vincolata da trasferi-menti

ANNO 2022	Anno 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)
	Anno 2022 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 - art. 1, comma 790, L. n. 178/2020
	Anno 2022 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale - Incremento Fondo art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 24 c.1 D.L. n. 4/2022 e art. 36 D.L. n. 50/2022
	Anno 2022 - Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di cui all'art. 27, c. 2, D.L. n. 17/2022, all'art. 40, c. 3, D.L. n. 50/2022, all'art. 16, c. 1, D.L. n. 115/2022, all'art. 5, c. 1, D.L. n. 144/2022, all'art. 2, D.L. 179/2022 (Decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1/06/2022 - Allegati B e C; 22/07/2022 - Allegati B e C; 27/09/2022 - Allegati B e C; 06/12/2022 - Allegati B e C e 29/12/2022 - Allegati B e C)
	Anno 2022 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per i minori - Istituzione Fondo per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa di cui all'art. 39, D.L. n. 73/2022 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5/08/2022)

	RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e Ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati)	Avanzo 2021	Accertamento 2022	Quota utilizzata nel 2022	Economie spesa su maggiori spese 2021 portate a residuo	Economie spesa su spese re-imputate con Fpv	Quota non utilizzata al 31.12.2022
ANNO 2020	Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	-					-
	Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)				500		500
	Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)						-
	Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)						-
	Anno 2020 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)					1.000	1.000
	Anno 2020 - Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)						-
	Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)						-
	2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)						-
	Anno 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)						-
	Anno 2020 - Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)						-
ANNO 2021	Anno 2021 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)						-
	Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)						-
	Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)						-
	Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	6.080		6.080			-
	Anno 2021 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 - art. 1, comma 790, L. n. 178/2020						-
	Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)						-
	Anno 2021 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale - Fondi art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 51 D.L. n. 73/2021 - art. 22-ter D.L n. 137/2020						-
ANNO 2022	Anno 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)						-
	Anno 2022 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 - art. 1, comma 790, L. n. 178/2020						-
	Anno 2022 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale - Incremento Fondo art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 24 c.1 D.L. n. 4/2022 e art. 36 D.L. n. 50/2022						-
	Anno 2022 - Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di cui all'art. 27, c. 2, D.L. n. 17/2022, all'art. 40, c. 3, D.L. n. 50/2022, all'art. 16, c. 1, D.L. n. 115/2022, all'art. 5, c. 1, D.L. n. 144/2022, all'art. 2, D.L. 179/2022 (Decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1/06/2022 - Allegati B e C; 22/07/2022 - Allegati B e C; 27/09/2022 - Allegati B e C; 06/12/2022 - Allegati B e C e 29/12/2022 - Allegati B e C)		127.698	127.698			-
	Anno 2022 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per i minori - Istituzione Fondo per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa di cui all'art. 39, D.L. n. 73/2022 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5/08/2022)		2.686	2.686			-
	Totale	**6.080**	**130.384**	**136.464**	**500**	**1.000**	**1.500**

AVANZO ACCANTONATO

- FCDDE
- FONDO PERDITE PARTECIPATE
- FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA’
- FONDO CONTENZIOSO
- ALTRI ACCANTONAMENTI (RINNOVI CONTRATTUALI, TFM, PASSIVITA’ POTENZIALI)
- FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Fcdee

A consuntivo FCDEE, con le regole del D.Ls. 118/2011 si calcola nel modo seguente:

- Incassi in conto residui/residui iniziali delle entrate ritenute di dubbia esigibilità degli ultimi 5 rendiconti (rendiconto 2022-2018)
- Media % incasso quinquennio (es. cap. multe 70%)
- Complemento a 100 della media incasso (es. 30%) = % FCDDE
- Residui finali (rs+cp) * % FCDDE = accantonamento FCDE (es. res. Finali multe 100.000 * 30% = 30.000)

Fcdee

A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 ai fini del calcolo del FCDE delle entrate del titolo 1 e 3, ai fini del calcolo della percentuale di riscossione del quinquennio si possono utilizzare i dati del 2019 in sostituzione di quelli del 2020 e 2021

Art. 107 bis DL 18/2020

Crediti dubbia e difficile esigibilità

Crediti dubbia difficile esigibili-tà	Sono residui ma occorre calcolare FCDDE da accantonare nell'avanzo Dopo 3 anni se non riscossi il responsabile del servizio competente può decidere di stralciarli dal conto consuntivo e ridurre FCDDE I crediti inesigibili stralciati (il legislatore mentre sta trattando dei crediti dubbia esigibilità utilizza impropriamente il termine inesigibile. Occorre rilevare tuttavia che né i p.c. armonizzati né il c.c. danno una definizione di crediti inesigibili) devono essere identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo Il resp. Finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti nel conto del patrimonio Par. 9.1 all. 4/2 D. Lgs. 118/2011

Residui attivi con anzianità superiore a 5 anni

Secondo alcune Corte Conti (Marche del. 49/2021) i residui attivi con anzianità superiore a 5 anni, se mantenuti a residuo, comportano l'accantonamento come FCDE al 100% oppure sono eliminati dal conto del bilancio ma mantenuti nello stato patrimoniale e da indicare nell'allegato al rendiconto

Residui attivi per anzianità: sintesi

In sintesi:

- **Residui attivi da 0 a 3 anni**: sono Residui attivi e calcolo FCDE con il metodo del D.Lgs. 118/2011 eventualmente rettificato per effetto dell'art. 107 bis D.L. 18/2020;
- **Residui attivi da 3 a 5 anni**: posso lasciarli a residui attivi e calcolare FCDE con il metodo del D.Lgs. 118/2011 eventualmente rettificato per effetto dell'art. 107 bis D.L. 18/2020 oppure ho la facoltà di eliminarli da consuntivo (ma non dallo stato patrimoniale) e devo inserirli in un elenco da allegare al consuntivo (punto 9.1 all. 4/2 D. Lgs. 118/2011);
- **Residui attivi superiori 5 anni**: se mantenuti a residuo, comportano l'accantonamento come FCDE al 100% oppure sono eliminati dal conto del bilancio ma mantenuti nello stato patrimoniale e da indicare nell'allegato al rendiconto (Corte Conti)

Relazione al rendiconto – ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Analisi degli accantonamenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'Organo di revisione ha verificato che:
- l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.; *(In caso di difformità motivare)*

- l'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità ***si è avvalso/non si è avvalso*** della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro……...

L'Organo di revisione deve verificare l'esistenza della/delle attestazione/i di congruità del FCDE (rif. esempio 5 principio contabile).

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

1) l'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro……. e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
2) la corrispondente riduzione del FCDE;
3) l'iscrizione di tali crediti stralciati dal conto del bilancio in apposito elenco crediti inesigibili nell'allegato C al rendiconto;
4) l'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro……, ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

Relazione al rendiconto – ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Fondo perdite aziende e società partecipate

L'Organo di revisione dà atto che le seguenti società controllate/partecipate dall'Ente hanno subito perdite nel corso dell'esercizio 2022 (*nel caso in cui i dati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 non fossero ancora disponibili, fare riferimento a quelli dell'esercizio 2021*) e nei due precedenti, a fronte delle quali ha proceduto ad accantonare apposito fondo.

Denominazione sociale	Quota di partecipa-zione	Patrimonio netto al …….	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
xxxx						

(Nel caso di perdite riferite all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e/ al 31 dicembre 2021 e/o al 31 dicembre 2020)

L'Organo di revisione prende atto che la società si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, co. 266, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, poi ancora mod. dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15 e poi ancora mod. dall'art. 3, co. 9, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198.

L'Organo di revisione chiede comunque se sono presenti società che versino in tale situazione.
……

Relazione al rendiconto – ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

[OPPURE L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, prende atto che nessuna società risulta in perdita].

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha/non ha accantonato*** la somma di euro ……quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 147/2013.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha/non ha accantonato*** la somma di euro ……quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

In relazione alla congruità delle quote accantonate al fondo perdite partecipate, l'Organo di revisione ritiene che rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi…… *(motivare……)*

La Relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 175/2016)

(in caso di risposta negativa fornire chiarimenti)

Relazione al rendiconto – ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente ***ha/non ha*** ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento. (*in caso di risposta affermativa si veda la sezione specifica nel paragrafo analisi indebitamento e gestione del debito*)

Nel dettaglio l'Ente ha ottenuto le seguenti anticipazioni di liquidità:

….
…..
….

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha rispettato/non ha rispettato*** le modalità di contabilizzazione del FAL (ART. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – ESEMPIO 17/11/2021 E FAQ 47/2021).

Fondo anticipazioni liquidità

Con l'art. 52 comma 1-ter del DL 73/2021, recepito dal punto 3.20 bis del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 come novellato dal Dm 1.9.2021, sono state definite le nuove modalità di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Gli enti si troveranno a dover finanziare con risorse corrente la quota annuale di rimborso della quota capitale e degli interessi.

Fondo anticipazioni liquidità – Art. 52 D.L. 73/2021

Comma 1-ter – Definite le modalità di iscrizione del FAL

A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti (questa quota dovrà essere finanziata con le entrate di competenza dell'ente, escludendo pertanto la possibilità di utilizzare la quota di avanzo di amministrazione applicata al bilancio di previsione).

A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1.

La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità e' iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidita' stesso

LA GESTIONE DEL FAL

A partire dall'esercizio 2022, gli enti potranno iscrivere in bilancio l'utilizzo del fondo per anticipazione di liquidità, pari alla rata rimborsata nell'esercizio precedente. Tale avanzo non può essere destinato al rimborso della quota capitale dell'esercizio

Esercizio	Fase	Attività
2021	Bilancio	Gli enti iscrivono al titolo 4 della spesa la quota capitale di rimborso del prestito, finanziandola con entrate di competenza
	Rendiconto	Si riduce l'accantonamento da FAL. Le risorse liberate vengono iscritte in un fondo denominato "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità"
Dal 2022	Bilancio	Gli enti iscrivono a bilancio: ➢ la quota del risultato di amministrazione a titolo di "Utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità", in deroga ai limiti di cui all'art. 1, commi 897-898 della legge 145/2018. Tale quota concorre all'equilibrio di parte corrente ➢ la quota capitale del rimborso dell'anticipazione, da finanziarsi con entrate di competenza. Nella nota integrativa deve essere data evidenza della copertura di tali spese, che non può avvenire tramite l'avanzo applicato
	Rendiconto	Si riduce l'accantonamento da FAL. Le risorse liberate vengono iscritte in un fondo denominato "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità". Nella relazione sulla gestione deve essere data evidenza della copertura della quota capitale di rimborso dell'anticipazione, che non può avvenire tramite l'avanzo applicato

Fondo anticipazioni liquidità – Art. 52 D.L. 73/2021

		BILANCIO DI PREVISIONE				RENDICONTO	
		ENTRATA		SPESA			
Vecchie regole	2018	Tit. 6 Ant. Liq.	100	Tit. 4 Miss. 20 Fondi accantonati	90	Avanzo accantonato FAL	90
				Tit. 4 miss. 50 Rimborso q.ta cap.	10		
	2019	Avanzo FAL	90	Tit. 4 Miss. 20 Fondi accantonati	80	Avanzo accantonato FAL	80
				Tit. 4 miss. 50 Rimborso q.ta cap.	10		
	2020	Avanzo FAL	80	Tit. 4 Miss. 20 Fondi accantonati	70	Avanzo accantonato FAL	70
				Tit. 4 miss. 50 Rimborso q.ta cap.	10		
Nuove regole	2021	Entrate correnti	10	Tit. 4 miss. 50	10	Avanzo accantonato FAL	60
						Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità	10
	2022	Entrate correnti	10	Tit. 4 miss. 50	10	Avanzo accantonato FAL	50
		Utilizzo fondo anticipazioni liquidità	10	Spesa	10	Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità	10

Relazione al rendiconto – ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenzioso

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro……, **determinato** secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue.

(In caso di risposta negativa fornire spiegazioni)

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro……. disponendo i seguenti accantonamenti:

Euro……già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente

Euro……già accantonati nel bilancio di previsione 2023-2025

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene …… *(motivare……)*

Relazione al rendiconto – ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€ -
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€ -
- utilizzi	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€ -

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è stato iscritto un accantonamento pari a € ……per gli aumenti contrattuali del personale dipendente relativi all'anno 2022 (riferiti al prossimo rinnovo contrattuale CCNL 2022-2024).

……..

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti in uno specifico fondo per le passività potenziali probabili.

In caso di risposta negativa, specificare: _____

Natura del Fondo	*Importo*

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel risultato di amministrazione ***ha correttamente accantonato/non ha accantonato*** la quota "liberata" di FAL pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio 2022 come previsto dalla FAQ 47/2021 di Arconet.

Accantonamento rinnovi contrattuali

CCNL	Oneri rinnovo
2019-2021 Dipendenti	CCNL sottoscritto il 16.11.2022 Nessun accantonamento
2019-2021 Dirigenti e Seg. Com.	Acc.to Missione 20 confluisce nell'avanzo accantonato ((Monte salari 2018 riv. del 3,48%)* 3,78%) – IVC + Oneri riflessi e Irap al 37%
CCNL 2022-2024 Dipendenti	Acc.to Missione 20 confluisce nell'avanzo accantonato ((Monte salari 2018 riv. del 3,48%)* 3,78%) – IVC + Oneri riflessi e Irap al 37%
CCNL 2022-2024 Dirigenti	Acc.to Missione 20 confluisce nell'avanzo accantonato ((Monte salari 2018 riv. del 3,48% e ulteriormente riv. del 3,78%)* 3,78% – IVC + Oneri riflessi e Irap al 37%

Relazione al rendiconto – ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Fondo garanzia debiti commerciali

(nel caso in cui l'ente continui a presentare un valore oltre soglia dell'indicatore di ritardo dei pagamenti e non abbia ridotto lo stock di debito commerciale)

Qualora ricorrano le condizioni, l'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** correttamente esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018.
(In caso di non corretta determinazione dell'accantonamento motivare)

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Dal 1.1.2021 è scattato l'obbligo di accantonamento in bilancio di un Fondo di Garanzia debiti commerciali (da quantificare entro il 28 febbraio con delibera di Giunta da adottare anche in esercizio provvisorio e non soggetta a ratifica consiliare in quanto la norma individua la competenza espressamente in capo all'organo esecutivo) se si verificano almeno una di queste condizioni:

- lo stock di debito commerciale scaduto al 31.12 e non pagato e desunto da Pcc non si è ridotto di almeno il 10% rispetto allo stock di debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12 dell'anno precedente. L'accantonamento non scatta se lo stock di debito scaduto al 31/12 è uguale o minore al 5% del totale delle fatture ricevuto nell'anno;
- non sono stati rispettati i termini di pagamento: in questi casi l'accantonamento è calcolato con % diverse a seconda dei tempi di ritardo;
- non sono stati effettuati alcuni adempimenti normativi previsti dal comma 868 della legge 145/2018.

Mettendo insieme queste tre condizioni gli scenari ipotizzabili sono riepilogati nella tabella.

Fondo garanzia debiti commerciali (c. 857-866 Legge 145/2018)

Debito commerciale residuo 31.12.x ridotto del 10% rispetto al debito commerciale residuo 31.12.x-1	Debito commerciale residuo scaduto 31.12.x inferiore del 5% del totale fatture ricevute 2020	Rispetto indicatore pagamenti	Obblighi informativi di cui al comma 868 Legge 145/2018			Accantonamento Fondo Garanzia Debito Commerciali nel bilancio 2023	Entità accantonamento fondo granzia debito commerciali da applicare sul totale degli stanziamenti per acquisto beni e servizi del bilancio x+1	
			Mancata pubblicazione sul sito web dell'ente dell'ammontare complessivo del debito commerciale residuo	Mancata trasmissione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente	Mancata trasmissione alla PCC delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture			
NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	ZERO	
NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	5% 3% 2% 1%	Se rit. Pag. > 60 gg. Se rit. pag. da 31 a 60 gg Se rit. pag. da 11 a 30 gg Se rit. pag. da 1 a 10 gg
NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	5%	
SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	ZERO	
SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	5% 3% 2% 1%	Se rit. Pag. > 60 gg. Se rit. pag. da 31 a 60 gg Se rit. pag. da 11 a 30 gg Se rit. pag. da 1 a 10 gg
SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	5%	
NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	5%	
NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	5%	
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	5%	

Articolo 51 c. 1-3 D.L. 124/2019 e art. 1 comma 854 legge bilancio 2020

Debito commerciale residuo

Nel decreto Pnrr (art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021) è prorogato anche per gli anni 2022 e 2023 la possibilità di calcolare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, invece che esclusivamente sulla base dei dati della Pcc, previo invio alla Pcc, entro il 31.1, della comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock del debito scaduto e non pagato al 31.12 relativo ai due esercizi precedenti e anche se enti soggetti al Siope e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Questa norma riguarda il solo valore del debito commerciale e non anche l'indicatore di ritardo di pagamento

Indicatore ritardo pagamenti

Circolare MEF n. 17 del 07/04/2022

La circolare si sofferma sulla **Riforma n. 1.11 del PNRR** – che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea – relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", evidenziano in particolare che:

- la tempestiva disponibilità e correttezza delle informazioni riguardanti i pagamenti effettuati, la non liquidabilità delle fatture, la comunicazione della data di scadenza effettiva e delle cause di sospensione sono essenziali per consentire al sistema PCC l'elaborazione di indicatori attendibili;

News: Circolare Mef n. 17 del 7.4.2022

Indicatore ritardo pagamenti

Circolare MEF n. 17 del 07/04/2022

- la scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in **30 giorni** e l'eventuale estensione, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova scritta della clausola relativa al termine, in ragione della particolare "*natura del contratto*" o di "*talune sue caratteristiche*", come prescritto dalla normativa vigente;

- gli indicatori stabiliti dalla Commissione europea in sede di monitoraggio della riforma saranno costituiti dalla media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, purché **gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre:**

  20 giorni nel 2023

  15 giorni nel 2024

News: Circolare Mef n. 17 del 7.4.2022

Indicatore ritardo pagamenti

Circolare MEF n. 17 del 07/04/2022

L'utilizzo della media semplice nel calcolo degli indicatori di pagamento e di ritardo impone un'attenzione ancora maggiore nel rispetto dei termini di pagamento, a prescindere dall'importo delle singole fatture, che avranno pertanto la stessa incidenza in fase di monitoraggio, indipendentemente dal loro ammontare.

News: Circolare Mef n. 17 del 7.4.2022

Indicatore ritardo pagamenti

N.	Importo	GG. RIT.	Importo * gg. Rit
1	5.000,00	10	50.000,00
2	2.000,00	-3	- 6.000,00
3	200.000,00	-10	- 2.000.000,00
4	8.000,00	20	160.000,00
5	35.000,00	-6	- 210.000,00
6	25.000,00	3	75.000,00
7	75.000,00	-2	- 150.000,00
8	85.000,00	-1	- 85.000,00
9	3.000,00	6	18.000,00
10	1.000.000,00	-20	- 20.000.000,00
11	3,00	50	150,00
12	3,00	50	150,00
13	3,00	50	150,00
14	3,00	50	150,00
15	3,00	50	150,00
16	3,00	50	150,00
17	3,00	50	150,00
18	3,00	50	150,00
19	3,00	50	150,00
20	3,00	50	150,00
21	3,00	50	150,00
22	3,00	50	150,00
23	3,00	50	150,00
	1.438.039,00	647	- 22.146.050,00
POND	- 22.146.050/1.438.039		-15,40017343
SEMPL.	647/23		28,13043478
DIFF			-43,53060821

Accantonamento a FGDC

Se un ente non aveva rispettato, al 31.12.2021, i due obiettivi di cui ai commi da 858 a 872 della legge 145/2018 di riduzione dello stock del debito e di assenza di ritardi nei pagamenti ha dovuto stanziare nel bilancio di previsione 2022 l'accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali.

Se al 31.12.2022, il comune ha rispettato i due obiettivi non solo non deve accantonare nulla sulla competenza del bilancio 2023 ma nel rendiconto 2022 non avrà l'obbligo di effettuare l'accantonamento a titolo di FGDC (praticamente lo stanziamento effettuato nel bilancio 2022 confluisce in avanzo libero).

Accantonamento a FGDC

Se un ente non aveva rispettato, al 31.12.2020, i due obiettivi di cui ai commi da 858 a 872 della legge 145/2018 di riduzione dello stock del debito e di assenza di ritardi nei pagamenti ha dovuto stanziare nel bilancio di previsione 2021 l'accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali calcolato nella misura del 5%

Al 31.12.2021, il comune ha rispettato la riduzione del debito ma non ha rispettato i termini di pagamento (indicatore tra i 31 e 60 giorni e quindi sanzione 3%).

Al 31.12.2022, il comune ha rispettato sia la riduzione del debito che i tempi di pagamento

In questo caso:

- la quota del 5% del FGDC 2020 stanziato nel bilancio 2021 è confluito nella quota accantonata del risultato di amministrazione 2021;
- nel bilancio 2022 l'ente ha stanziato al FGDC una quota del 3% della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione di cassa;
- nel bilancio 2023 l'ente non stanzia nulla come FGDC e in sede di rendiconto 2022 può svincolare la quota di FGDC (5%) accantonato nel risultato di amministrazione 2021 e non accantonare la quota 2022 del 3% stanziata nel bilancio 2022.

Accantonamento a FGDC

Se un ente non aveva rispettato, al 31.12.2020, i due obiettivi di cui ai commi da 858 a 872 della legge 145/2018 di riduzione dello stock del debito e di assenza di ritardi nei pagamenti ha dovuto stanziare nel bilancio di previsione 2021 l'accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali calcolato nella misura del 5%

Al 31.12.2021, il comune ha rispettato la riduzione del debito ma non ha rispettato i termini di pagamento (indicatore tra i 31 e 60 giorni e quindi sanzione 3%).

Al 31.12.2022, il comune non ha rispettato né la riduzione del debito né i tempi di pagamento (sanzione 5%)

In questo caso:

- la quota del 5% del FGDC 2020 stanziato nel bilancio 2021 è confluito nella quota accantonata del risultato di amministrazione 2021 e rimane accantonata anche con il rendiconto 2022;
- nel bilancio 2022 l'ente ha stanziato al FGDC una quota del 3% che in sede di rendiconto 2022 confluisce nell'avanzo accantonato;
- nel bilancio 2023 l'ente stanzia come FGDC il 5%

Quindi nel rendiconto 2022 risulta un accantonamento FGDC pari al 5% dello stanziamento 2021 + 3% dello stanziamento 2022

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Il fondo garanzia debiti commerciali è:

- parametrato agli stanziamenti di bilancio per acquisto di beni e servizi (macro aggregato 3). Nel corso dell'esercizio tale fondo è adeguato, sempre con atto di giunta comunale non soggetto a ratifica consiliare, alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e **non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione**;
- stanziato in bilancio (piano conti U.1.10.01.06.001) e non può essere impegnato e pertanto confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le risorse accantonate nel fondo garanzia debiti commerciali vengono liberate nell'esercizio successivo a quello in cui:

- sono rispettati i tempi di pagamento;
- risulta ridotto lo stock di debito residuo di almeno il 10% rispetto all'anno precedente ovvero lo stock di debito non superi il 5% delle fatture ricevute nell'esercizio.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Ai fini della determinazione del FGDC occorre tener conto della deliberazione Corte Conti Campania n. 4/2022/PAR che stabilisce che l'accantonamento deve essere calcolato sugli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione di cassa e di competenza.

Pertanto, non vengono nettizzati gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione di sola competenza; ne deriva un accantonamento maggiore.

A questo si aggiunga l'incremento della spesa per acquisto di beni e servizi per il rincaro delle utenze e materie prime le quali essendo classificate come beni e servizi comportano un aumento della quota eventualmente da accantonare al FGDC essendo il fondo parametrato su tale macroaggregato.

Circolare Rgs 17/2022: per l'individuazione delle spese vincolate che sono escluse dal calcolo dell'accantonamento FGDC si deve fare riferimento a quelle spese che, se non impegnate al 31.12 di ciascun anno, sono inserite nell'allegato a/2 al rendiconto.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

La delibera di giunta comunale è da adottare, entro il 28 febbraio di ogni anno, sicuramente per gli enti che non hanno rispettato la riduzione del debito o non hanno rispettato i tempi di pagamento e, anche se non espressamente previsto dalla norma, è consigliabile adottare la delibera anche nel caso in cui l'ente non sia obbligato ad effettuare alcun accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali al fine di «lasciare traccia» del rispetto delle 2 condizioni.

Accantonamento a FGDC

L’art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021 (Decreto di attuazione del PNRR) prevede per gli esercizi 2021- 2022 e 2023, la possibilità per gli enti di elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo, scaduto e non pagato al 31 dicembre, sulla base dei propri dati contabili, previo invio alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), entro il 31 gennaio, della comunicazione relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio, riguardante i due esercizi precedenti, previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

PNRR

DUP

Aggiornamento DUP in relazione al PNRR

Coordinamento DUP e PIAO

DUP 2023/2025

Che cosa	Enti > 5.000 ab.	Enti tra 2.001 e 5.000 ab.	Enti < 2.000
Tipologia	DUP ORDINARIO	DUP SEMPLIFICATO	DUP SUPER SEMPLIFICATO
Sezioni	Sezione strategia (Ses) Sezione operativa (Seo)	Unica	Unica
Arco temporale	Ses: mandato amministrativo Seo: triennio	Triennio	Triennio
Schema di riferimento	NO	SI (appendice all. 4/1)	SI (appendice all. 4/1)

Novità DUP: PNRR

La Circolare Rgs 29/2022 evidenzia la necessità di creare una sezione specifica PNRR nell'ambito del DUP.

Circolare 29/2022

1. Obbligo aggiornamento del DUP, illustrando i progetti da finanziare con PNRR anche per DUP Semplificato ed iper semplificato

2. Obbligo esposizione nel DUP anche dei progetti per i quali l'ente è capofila ed opera per conto di altre amministrazioni

3. Obbligo, per gli enti convenzionati, di dare atto dell'adesione a progetti finanziati nel PNRR, anche se realizzati da altri soggetti

Novità DUP: PNRR

Punto 1 – Circolare 29/2022

Anche gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 e 2.000 abitanti, per i quali è previsto rispettivamente un DUP semplificato e un DUP super semplificato, devono evidenziare nel DUP:

- i progetti finanziati con il PNRR,
- la modalità di realizzazione;
- la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi,
- il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura.

Tutti gli enti, a prescindere dalle dimensioni sono tenuti ad aggiornare il DUP inserendo le informazioni sul PNRR

Novità DUP: PNRR

Cosa?

- i progetti finanziati con il PNRR
- la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura

Dove?

- nella Ses
- nella SeO

Quando?

- prima della presentazione del bando (SeS)
- con il finanziamento del progetto (SeO)

Novità DUP: PNRR

PNRR nella Ses

Missione	Componente	Investimento	Obiettivo strategico
M1	C1	1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale	Incremento dei servizi digitali offerti sul sito istituzionale

PNRR nella Seo

Missione	Componente	Investimento	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo
M1	C1	1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale	Incremento dei servizi digitali offerti sul sito istituzionale	Sviluppo appIO
				Sviluppo sistema SPID

Novità DUP: PNRR

Punto 2 – Circolare 29/2022

Poiché un ente locale capofila di un progetto, di cui beneficiano anche gli altri enti locali, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le responsabilità previste in capo al soggetto attuatore sarà tenuto anche alla coerenza del proprio documento di programmazione e alla coerenza specifica del proprio bilancio con riferimento all'intero progetto e quindi anche con riferimento alle opere che dovrà realizzare sul territorio degli altri enti locali per i quali ha assunto il ruolo di capofila

Gli enti capofila hanno gli stessi obblighi di coerenza previsti per i soggetti attuatori

Novità DUP: PNRR

Punto 3 – Circolare 29/2022

Gli enti destinatari delle opere realizzate da un ente capofila, che avranno espresso la volontà di partecipare al Bando e/o avviso per uno o più progetti presentati dall'ente locale capofila, daranno atto, nella sezione strategica del proprio documento di programmazione, di tale partecipazione e dei benefici che ricadranno sul proprio territorio

Gli enti convenzionati devono indicare nel DUP della partecipazione ai bandi e dei benefici

Novità DUP: PNRR

Ente capofila/attuatore

Nel DUP deve inserire l'opera che andrà a realizzare e di cui è responsabile in qualità di soggetto attuatore, con riferimento:

- alle opere che insistono sul proprio territorio;
- alle opere destinate ad essere realizzate nel territorio degli enti convenzionati

Ente convenzionato

Nel DUP dovranno evidenziare:

l'intenzione di partecipare al bando come ente convenzionato

i progetti per i quali viene presentata la candidatura

i benefici per la collettività amministrata

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha/non ha dedicato** una sezione del DUP al PNRR
(*si rinvia al successivo paragrafo dedicato al PNRR*)

La gestione contabile del PNRR: le deroghe al 118

Per la gestione del PNRR non è stato previsto un sistema di contabilità separato e diverso da quello ordinario.

Al contrario, il legislatore ha **confermato l'impianto del d.lgs. 118/2011**, al quale, tuttavia, sono state apportate alcune modifiche di carattere derogatorio contenute nel D.L. 77/2021 e D.L. 152/2021 che riguardano:

- accertamento entrata
- esercizio provvisorio
- utilizzo avanzo vincolato da Pnrr anche per gli enti in disavanzo
- spese progettazione
- assunzioni personale PNRR anche se non in regola con il BDAP

Le deroghe contenute nel D.L. 77/2021

	Testo normativo	Contenuto
Art. 15 c. 3, 4 4-bis del D.L. 77/2021	3. Gli enti di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 118/2011 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione. In deroga ai limiti previsti dall'articolo 1 commi 897 e 898, della legge 30.12.2018 n. 145	L'eventuale quota confluita nella quota vincolata del Risultato di amministrazione non soggiace alle regole di applicazione dell'avanzo per gli enti in disavanzo
	4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti	Le somme possono essere accertate, secondo esigibilità all'atto dell'assegnazione senza attendere l'impegno di spesa da parte dell'ente erogante
	4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del Tuel e dall'allegato 4/2 annesso al D. Lgs. 118/2011	Anche in esercizio provvisorio, è possibile fare variazioni al bilancio iscrivendo le somme che rientrano tra i progetti finanziati nell'ambito del PNRR e pNC

La gestione contabile del PNRR: le deroghe al 118

Tutte queste deroghe sono state riassunte in una faq n. 48 della Commissione Arconet

Al fine di favorire l'attuazione del PNRR e del PNC è previsto che:

- Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021).
  Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento. L'articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l'erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Per la contabilizzazione delle anticipazioni si rinvia alla successiva lettera d);

Faq n. 48

La gestione contabile del PNRR: le deroghe al 118

- Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
- Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).
- Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, **da contabilizzare come trasferimenti** (non sono anticipazioni di liquidità). Se l'ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi , deve reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo .

Faq n. 48

Accertamento entrata e spesa

Ipotesi	Domanda	SI	NO
Ho il decreto di assegnazione dei fondi PNRR	Ho attivato la spesa (condizione C, D o E punto 5.4.9)?	Re-imputo entrata e spesa secondo l'esigibilità (caso 3b e caso 4)	Re-iscrivo entrata e spesa nel bilancio esercizio successivo
Ho il decreto di assegnazione dei fondi PNRR Ho attivato la spesa	La spesa che ho attivato è esigibile?	Accerto l'entrata e mantengo a residuo attivo Mantengo a residuo passivo la spesa se non pagata (caso 4 c)	Re-imputo entrata e spesa secondo l'esigibilità (caso 4c)
Ho riscosso l'entrata	Ho attivato la spesa ?	Re-imputo la spesa tramite FPV (caso 1)	La somma incassata va in avanzo vincolato (caso 2 esempi)
Ho riscosso l'entrata Ho attivato la spesa	La spesa che ho attivato è esigibile?	Se la spesa esigibile è: > contributo incassato registro residuo attivo per la differenza (caso 3), < contributo incassato re-imputo la differenza tramite FPV (caso 3 a) = contr. assegnato re-imputo E e S del restante quadro economico (caso 3b)	Re-imputo la spesa tramite FPV (caso 1 degli esempi)

La normativa speciale per i fondi PNRR: circolare 29/2022 - tracciabilità

Circolare 29/2022

La circolare contiene un manuale nel quale il paragrafo 10 è dedicato agli enti locali

DUP E PNRR

- Obbligo aggiornamento del DUP, illustrando i progetti finanziati da PNRR anche per DUP semplificato ed iper-semplificato
- Obbligo di esposizione nel DUP anche dei progetti per i quali l'ente è capofila ed opera per conto di altre amministrazioni
- Obbligo per gli enti convenzionati, di dare atto dell'adesione a progetti finanziati nel PNRR anche se realizzati da altri soggetti

TRACCIABILITA' E CODIFICA CONTABILE

- L'entrata è classificata nel rispetto del «primo beneficiario»
- La spesa è classificata nel rispetto del piano dei conti integrato
- Centralità del CUP
- Tracciabilità delle operazioni (Missione, Componente, Misura/intervento, CUP)
- Garantire il vincolo di competenza e cassa
- Verifica costante dei cronoprogrammi

Contabilizzazione interventi non nativi Pnrr

Circolare Rgs 29/2022

Per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul Pnrr (c.d. misure non native), la perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, è possibile solo integrando le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l'indicazione della missione, componente, investimento e del Cup.
Non risulta necessario modificare i rendiconti già approvati.

PERIMETRAZIONE

Risulta opportuno, inoltre, un atto formale con il quale l'ente prende atto che il progetto sarà trattato come progetto Pnrr e si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa Pnrr per gli enti attuatori.

La circolare Rgs 29/2022 precisa espressamente che anche i progetti non nativi PNRR devono sottostare alle stesse regole previste per gli interventi PNRR

Contributi statali confluiti nel PNRR

Contributi statali confluiti nel PNRR	Descrizione
Art. 1 comma 139 Legge 145/2018	Contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
Art. 1 comma 29 Legge 160/2019	Contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Art. 1 comma 42 Legge 160/2019	Fondi rigenerazione urbana Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Non rientrano invece i fondi rigenerazione urbana Comuni inferiori a 5.000 abitanti ex comma 534 L. 234/2021)
Art 1 comma 59 Legge 160/2019	Ristrutturazione e sicurezza asili
Art. 1 comma 437 Legge 160/2019	PINQUA – Qualità dell'abitare
Art. 1 comma 640 Legge 208/2015	Piste ciclabili

Con il comunicato Ministero interno del 17.12.2021 sono stati forniti, per queste linee di intervento, chiarimenti operativi su modalità di gestione, termini e monitoraggio.
I termini di esecuzione dei lavori rimangono quelli iniziali previsti nel testo originario delle leggi di riferimento e non il 2026

Contributi statali confluiti nel PNRR

Contributi statali confluiti nel PNRR	Descrizione
Art. 1 comma 139 Legge 145/2018	PNRR – M2C4 - Investimento 2.2 "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*"
Art. 1 comma 29 Legge 160/2019	PNRR – M2C4 - Investimento 2.2 "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*"
Art. 1 comma 42 Legge 160/2019	PNRR – M5C2 – Investimento 2.1 «*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*»
Art 1 comma 59 Legge 160/2019	PNRR – M4C1 – Investimento 1.1 «*Piano per asili nido e scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*»
Art. 1 comma 437 Legge 160/2019	PNRR – M5C2 – Investimento 2.3
Art. 1 comma 640 Legge 208/2015	PNRR – M2C2 – Investimento 4.1 «*Rafforzamento mobilità ciclistica*»

Interventi non nativi PNRR

Per tali interventi non è necessario riapprovare i rendiconti già chiusi.

Gli enti potranno limitarsi ad adottare un atto formale (delibera dell'organo esecutivo) attraverso il quale:

- prendere atto dei finanziamenti precedenti che sono confluiti nel Pnrr;
- procedere alla perimetrazione e ridenominazione dei relativi capitoli di entrata e di spesa con indicazione del Cup, intervento, missione e componente;
- procedere alla eventuale istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, nel caso in cui i capitoli preesistenti non fossero univoci per singolo Cup;
- procedere alle variazioni compensative tra i capitoli, così da allocare correttamente le risorse.

Interventi non nativi PNRR

La circolare Rgs 29/2022 è dell'anno 2022 pertanto l'atto ricognitorio dovrebbe essere già stato deliberato nel 2022.

Inoltre, per quanto riguarda i movimenti contabili registrati negli esercizi 2022 avremmo dovuto valutare:

- se fosse stato opportuno spostare accertamenti ed impegni nonché reversali e mandati di pagamento sui nuovi capitoli eventualmente istituiti;
- annullare e sostituire gli ordinativi informatici emessi nel 2022 in caso di errata codifica della transazione elementare ovvero di errata attribuzione del piano finanziario.

Solo in questo modo viene garantita la piena tracciabilità delle informazioni che è alla base della rendicontazione Pnrr.

Se ciò non è stato fatto si rende urgente effettuare la delibera di ricognizione.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)

Per le verifiche della presente sezione e gli specifichi controlli si rimanda alla compilazione della check list allegata alla relazione

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha/non ha*** correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet nonché ***ha/non ha*** correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021.

(In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti)

In particolare, nel rendiconto 2022 risulta quanto segue:
(si rimanda alla compilazione della check list allegata)

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha/non ha assunto*** la delibera di ricognizione dei fondi PNRR "non nativi".

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***si è avvalso/non si è avvalso*** delle deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR.

L'Organo di revisione, nel caso in cui l'Ente abbia finanziato a valere sui fondi del PNRR quote di spesa di personale a tempo determinato, ha verificato che questo sia avvenuto nel rispetto della circolare n.4/2022 RGS.
(in caso di risposta negativa fornire chiarimenti)

I limiti sul quadro economico: i limiti spesa personale

L'ammissibilità delle spese di personale sui QTE degli interventi PNRR è disciplinata dalla circolare RGS 4/2022 la quale ha specificato le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR possono essere imputati nei quadri economici delle opere

Spese finanziabili dal PNRR (elencazione esemplificativa e non esaustiva)

- Incarichi di progettazione
- Servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria
- Collaudo tecnico amministrativo
- Incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- Incarichi in commissioni giudicatrici
- Altre attività tecnico operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti

Spese non finanziabili dal PNRR

- Assistenza tecnica
- Per espletamento funzioni ordinarie
- Per personale già di ruolo
- spese di personale impiegato in mansioni amministrative o in attività di preparazione, monitoraggio, controllo, studio e analisi alle strutture operative.
- spese di personale assunto per svolgere azioni di informazione, comunicazione o consultazione degli stakeholders.

Tali elencazioni sono esemplificative e non esaustive. Nulla vieta in definitiva di poter assumere a tempo determinato un istruttore tecnico per attività specialistiche, ad esempio, di istruttoria delle procedure di esproprio previste dal progetto o di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche se ciò fosse necessario alla realizzazione, nei tempi previsti, dell'intervento finanziato.
Inoltre, deve ritenersi che tra le spese ammissibili ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 e della Circolare n. 4/2022 rientrano anche gli incarichi di supporto al RUP, come già chiarito dal Mef in risposta ad una richiesta di chiarimento del Ministero dell'Istruzione.

I limiti sul quadro economico: i limiti spesa personale

Spese per il personale

I movimenti contabili delle spese di personale spesati sui QTE del PNRR devono essere contabilizzati con il giro contabile che generalmente utilizziamo per il giro degli incentivi tecnici

Ai sensi della circolare 4/2022 le spese del personale ammissibili non possono superare questi massimali

Fascia	%	Importo progetto PNRR	Massimale costo personale da imputare al progetto
A	10%	Fino a 5.000.000	250.000
B	5%	Da 5.000.001 a 15.000.000	600.000
C	4%	Da 15.000.001 a 50.000.000	1.500.000
D	3%	Da 50.000.001	3.000.000

Pagamento stipendi		
ENTRATA	**SPESA**	**IMPORTO**
	Impegno/mandato n. xxx/yyy	2.000
	Titolo I - Spese correnti	
	Personale a TD per PNRR (U.1.01.01.01.006)	
	Impegno/mandato n. xxx/yyy	540
	Titolo I - Spese correnti	
	Contributi personale a TD per PNRR (U.1.01.02.01.001)	
	Impegno/mandato n. xxx/yyy	170
	Titolo I - Spese correnti	
	IRAP personale a TD per PNRR (U.1.02.02101.001)	
Imputazione ai fondi PNRR		
ENTRATA	**SPESA**	**IMPORTO**
Accertamento/reversale n. zzz/kkk	Mandato zzz	2.710
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie	Titolo 2 - Spesa c/capitale	
Rimborso spese di personale finanziate con fondi PNRR (E.3.05.02.01.001)	PNRR - Missione - Componente - Intervento - CUP	

In caso di mandati cumulativi a favore del personale, laddove non sia possibile indicare il CUP nei dettagli, sarà necessario un'attestazione firmata dal dirigente responsabile

Relazione al bilancio - PNRR

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha**/**non ha dedicato** una sezione del DUP al PNRR (*si rinvia al successivo paragrafo dedicato al PNRR*)

Relazione al bilancio - PNRR

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **si è dotato/non si è dotato** di soluzioni organizzative idonee/non idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha potenziato/non ha potenziato** il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR.

L'Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente parere come di seguito riepilogati:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarità	Termine previsto	Importo	Fase di Attuazione
	Interventi da attivare							

Relazione al bilancio - PNRR

L'Organo di revisione prende atto che ad oggi per i seguenti progetti l'Ente ha ricevuto le anticipazioni del 10% ai sensi dell'art. 9 del D.L. 152/2021:
….
….
….

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha previsto/non ha previsto** nel DUP una sezione dedicata al PNRR e che tutti i documenti di programmazione **sono/non sono** coerenti con l'evoluzione dei progetti finanziati dal PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha/non ha** predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione ha verificato **il rispetto/il non rispetto** delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così come richiamate dalla FAQ 48 di Arconet anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

Nel caso in cui l'Ente abbia deciso di imputare a carico dei fondi del PNRR una quota di spesa di personale, l'Organo di Revisione ha verificato:

- il **rispetto/non rispetto** di quanto previsto dalla Circolare 4/2022 della RGS.
- la **corretta/la non corretta** rappresentazione contabile mediante il rispetto della natura della spesa e la coerente fonte di finanziamento.

PNRR DIGITALE

Le modalità di contabilizzazione e gestione delle risorse destinate, dal PNRR, ai Comuni che intendono sviluppare servizi e misure di digitalizzazione, seguono una logica diversa da quella sottesa agli altri interventi del Pnrr.

Per tali misure si applica il sistema ***"lump sum"*** (c.d. metodo forfettario):

- l'assegnazione dei contributi avviene mediante «voucher» quantificati sulla base della popolazione, del numero di servizi attivati ovvero di altri criteri;

- l'erogazione dei fondi avviene generalmente in una unica soluzione a seguito del raggiungimento degli obiettivi (secondo il modello già sperimentato con il "Fondo Innovazione") previa rendicontazione semplificata e non anche attraverso la certificazione puntuale della spesa.

Pertanto, la rendicontazione non transita attraverso il sistema ReGiS, ma deve seguire esclusivamente le modalità indicate negli avvisi pubblicati da "PA digitale 2026".

Oltre a certificare il raggiungimento del risultato, ciascun Comune, nella richiesta di erogazione del contributo, dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del PNRR, inclusa la regolare esecuzione da parte del RUP.

I fondi PNRR per il digitale: le differenze con gli altri fondi PNRR

Fondi PNRR per il digitale	Altri fondi PNRR
Assegnazione contributo a forfait, sganciato dalle spese	Assegnazione sul quadro tecnico economico del progetto
Rendicontazione su PADigitale 2026	Rendicontazione Regis
Rendicontazione forfettaria «lump sum»	Rendicontazione finanziaria, M&T

Ai contributi PNRR per la digitalizzazione viene applicato il sistema c.d. «Lump Sum» ossia si tratta di contributi forfettari.
Per tale misure non viene prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGis, bensì la richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse

PNRR DIGITALE: GESTIONE CONTABILE

ENTRATA

Gli accertamenti di entrata:

- sono registrati in contabilità con l'avvenuta comunicazione dell'ammissione al finanziamento,
- **con esigibilità all'esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi**.

SPESA

Gli interventi possono riguardare:

- appalti che verranno registrati secondo le regole del 118 secondo esigibilità;
- interventi in economia;
- interventi già realizzati a partire dal 1.2.2020 o da data successiva a seconda del bando

Occorre, quindi, allineare entrata e spesa, al fine di evitare disallineamenti che imporrebbero di anticipare la copertura, anche in termini di competenza.

L'ente beneficiario dovrà, comunque, nella maggior parte dei casi anticipare la provvista di cassa.

Nei casi di interventi realizzati in economia non saranno necessarie rilevazioni in contabilità finanziaria. Sarà, invece, opportuna l'integrazione degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, come previsto dal punto 4.8 del principio contabile applicato della contabilità economico - patrimoniale (allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011).

PNRR digitale: il problema dell'allineamento entrata e spesa

Quindi, al fine di consentire l'integrale finanziamento dei diversi avvisi, occorre fare si che non ci sia un'esigibilità di spesa anticipata rispetto a quella dell'entrata. Quando si impegna la spesa per gli avvisi, in base all'esigibilità e ai contenuti dei contratti che si stipulano, occorre verificare che l'esercizio in cui si rendicontano i risultati, coincida con quello di esigibilità della spesa.

Se le clausole contrattuali impediscono l'attribuzione dell'esigibilità della spesa su un'annualità o prevedono un'esigibilità di spesa anticipata rispetto a quella della rendicontazione, occorre anticipare, in termini di competenza e cassa, le risorse necessarie all'affidamento.

Dato che l'esigibilità dell'entrata, nei bandi PNRR del digitale, non è mai anticipata rispetto alla spesa non si genera il FPV

Relazione del revisore al bilancio 2023-2025

SOMMARIO

PREMESSA 6
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE 6
DOMANDE PRELIMINARI 7
EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 8
BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 11
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 18
VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2023-2025 20
SPESE IN CONTO CAPITALE 29
FONDI E ACCANTONAMENTI 30
INDEBITAMENTO 32
ORGANISMI PARTECIPATI 34

PNRR 36

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 37
CONCLUSIONI 39

Rapporto DUP e gli atti di programmazione settoriale

Il p.c. all. 4/1 ha definito il rapporto tra il DUP e gli atti di programmazione settoriale

Atti di programmazione settoriale

- Programma triennale opere pubbliche
- Programma biennale beni e servizi
- Programmazione fabbisogno del personale
- Piano alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
- Programma degli incarichi

Rapporto DUP e PIAO

L'art. 6 del D.L. 80/2021 ha introdotto un nuovo strumento di programmazione denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

DPR 81 del 24 Giugno 2022

D.M. n. 132 del 30 giugno 2022

Formazione IFEL per i Comuni

PIAO: schema D.M. 132 del 30.6.2022

Sezione/sottosezione			Contenuto	Rapporto con altri documenti programmatori	Enti fino a 50 dip.
1	Scheda anagrafica		Dati anagrafici di ciascuna amministrazione	======	SI
2	Valore pubblico				
	2.1	Valore pubblico	1. I risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, delle politiche dell'ente, da esplicare in quanto orientati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini/imprese inteso come benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale 2. Le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultra65enni e dei cittadini con disabilità 3. elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare	DUP (obiettivi strategici)	NO
	2.2	Performance	Programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009	Piano della perfomance	NO
	2.3	Rischi corruttivi e trasparenza	- valutazione di impatto del contesto esterno/interno - mappatura dei processi sensibili - identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti - progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio - monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure - programmazione dell'attuazione della trasparenza	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	SI
3	Capitale umano e organizzazione				
	3.1	Struttura organizzativa	- organigramma - livelli di responsabilità organizzativa e modello di rappresentazione dei profili di ruolo - ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio - altre eventuali specificità del modello organizzativo	Approvazione macro struttura organizzativa	SI
	3.2	Organizzazione del lavoro agile	- condizionalità e i fattori abilitanti (misure organizzative, piattaforme tecnologiche, competenze professionali) - obiettivi all'interno dell'amministrazione, con specifico riferimento ai sistemi di misurazione della performance - contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia	Piano organizzativo lavoro agile (POLA)	SI
	3.3	Piano triennale del fabbisogno di personale	**- Rappresentazione della consistenza del personale al 31.12 dell'anno precedente** **- Programmazione strategica delle risorse umane:** a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa b) stima del trend delle cessazioni c) stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad esempio, o alla digitalizzazione dei processi o alle esternalizzazioni/internalizzazioni o a potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni, ecc... **- Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse** **- Strategia di copertura del fabbisogno** **- Formazione del personale**	Programmazione triennale del fabbisogno di personale	SI
4	Monitoraggio		Strumenti e le modalità di monitoraggio e soggetti responsabili	=====	NO

PIAO: DPR 81/2022 - adempimenti soppressi

La pro-gramma-zione del fabbiso-gno di personale fa parte anche del DUP

Piani soppressi	Rif. normativi	Rif. alla sez. PIAO per enti > 50 dip.	Rif. alla sez. PIAO per enti < 50 dip.	Note
Piano dei fabbisogni di personale	Art. 6 c. 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 165/2001	3.3	3.3	
Piano delle azioni concrete	Art. 60 bis, c. 2 D. Lgs. 165/2001			(1)
Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio	Art. 2, c. 594, lett. a) della legge 244/2007			(2)
Piano della performance	Art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1 ter del d.lgs. 150/2009	2.2	Adempimento singolo	
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Art. 1, c. 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 190/2012	2.3	2.3	
Piano organizzativo del lavoro agile	Art. 14, c. 1, della legge 124/2015	3.2	3.2	
Piano di azioni positive	Art. 48, c. 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198	2.2	Adempimento singolo	(3)
Piano degli obiettivi	Art. 108 c. 1 D. Lgs. 267/2000	2.2	Adempimento singolo	(4)

(1) Adempimento posto a carico del Dipartimento della Funzione Pubblica

(2) L'art. 57 c. 2 lett. e) del D.L. 124/2019, a partire dal 2020, ha disapplicato questo adempimento per regioni ed enti locali

(3) Lo schema tipo di PIAO ordinario di cui al D.M. 30.6.2022 prevede che nella sez. 2.2 relativo alla Performance, tra le dimensioni oggetto di programmazione si possono identificare gli obiettivi e performance per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere. Dal momento che gli enti con dipendenti inferiori a 50 non compilano la sezione del PIao relativa alla performance, tale adempimento rimarrà singolo

(4) L'art. 1 comma 4 Dpr 81/2022 sopprime anche il terzo periodo dell'art. 169 comma 3-bis del D. Lgs. 267/2000 che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.".
In questo caso, la soppressione viene disposta direttamente sull'art. 169 comma 3-bis del D. Lgs. 267/2000 e dovrebbe valere per tutti. Pertanto, con tale soppressione viene decretata la separazione fra il Piano esecutivo di Gestione, come definito dall'art. 169 del Tuel, e la definizione degli obiettivi di performance dell'amministrazione: in sostanza, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance divengono strumenti disgiunti dal PEG.

PIAO: TERMINI APPROVAZIONE

Entro il 31 gennaio

In caso di proroga del termine di approvazione del bilancio entro 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio

A regime il termine per l'approvazione del PIAO è successivo a quello di approvazione del bilancio e del DUP

CONCILIAZIONE PIAO E DUP: POSSIBILI SCENARI

1

DUP e bilancio senza fabbisogno in attesa del PIAO: si delibera il DUP a luglio replicando i contenuti della 2^ e 3^ annualità del fabbisogno approvato e si demanda a successivo aggiornamento (ad avvenuta approvazione del PIAO) l'aggiornamento del DUP per l'inserimento del fabbisogno approvato. A livello di bilancio, si potrebbero allocare le risorse disponibili per nuove assunzioni in un capitolo di appoggio, in attesa che vengano definite le figure da reclutare

2

Stralcio del PIAO – fabbisogno da inserire nel DUP e bilancio: una seconda soluzione potrebbe invece essere quella di "anticipare" a novembre, in occasione della predisposizione del bilancio, l'approvazione di un primo stralcio del PIAO contenente solamente il fabbisogno di personale da inserire nel DUP e nel bilancio. Questa soluzione se da un lato ha il vantaggio di consentire una immediata allocazione delle risorse, ha lo svantaggio di non garantire l'unitarietà del PIAO come strumento di programmazione del capitale umano

CONCILIAZIONE PIAO E DUP: POSSIBILI SCENARI

1

La soluzione 1) è stata scartata dalla Commissione Arconet la quale, nell'ultima seduta, ha rilevato la necessità di un raccordo tra il PIAO e il DUP con necessaria modifica del Principio di programmazione di cui all'Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011.

Secondo la Commissione al fine di quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei programmi dell'ente, il DUP deve fare necessariamente riferimento alle risorse umane disponibili con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente necessaria per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, e alla sua evoluzione nel tempo.

Risulta pertanto evidente che, in occasione dell'approvazione del DUP e del bilancio di previsione, gli enti non possono fare riferimento al Piano triennale dei fabbisogni di personale definito nell'ultimo PIAO adottato che riguarda il triennio che decorre dall'esercizio in corso.

Per consentire la determinazione delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale del triennio successivo è necessario che nel DUP sia inserita la programmazione triennale del personale (aggiornata rispetto all'ultimo PIAO adottato), eventualmente rinviando le indicazioni analitiche non necessarie per la quantificazione delle risorse finanziarie al successivo PIAO.

CONCILIAZIONE PIAO E DUP: POSSIBILI SCENARI

3

Indirizzi per il nuovo fabbisogno nel DUP e successivo aggiornamento post PIAO: una terza soluzione potrebbe essere quella di inserire nel DUP degli indirizzi e criteri per la successiva predisposizione del fabbisogno di personale, quantificando le risorse da destinare alle nuove assunzioni e individuando altresì i profili da ricercare, sulla base dei quali elaborare il bilancio di previsione. L'organo esecutivo delibererà poi il PIAO, comprensivo di fabbisogno di personale e, in caso di necessità, si procederà ad aggiornare il DUP e a variare il bilancio di previsione.

4

Adempimento singolo per enti con meno di 50 dipendenti: tali enti, essendo tenuti alla redazione del PIAO «semplificato» nel quale va prevista solamente la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento effettuate dall'ente (art. 6 c. 3 D.M. 30.6.2022), potrebbero approvare singolarmente il piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 D. Lgs. 165/2001 e successivamente inserirlo nel DUP

Delibera fabbisogno personale (opzione 4)

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE (ART. 6 D. LGS. 165/2001)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2022, un nuovo strumento di programmazione denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao);
- lo schema di Piao è stato approvato con D.M. n. 132 del 30.06.2022 prevedendo uno schema semplificato per gli enti con un numero di dipendenti inferiori a 50;
- il DPR 81/2022 ha evidenziato gli adempimenti che confluiscono nel Piao tra cui il piano dei fabbisogni del personale;

Rilevato che, per gli enti con meno di 50 dipendenti tenuti alla redazione del Piao "semplificato" l'art. 6 comma 3 del D.M. n. 132 del 30.6.2022 prevede che, tali enti siano tenuti alla predisposizione del Piao, limitatamente all'articolo 4 comma 1:

- lettera a) ossia alla struttura organizzativa;
- lettera b) ossia all'Organizzazione e lavoro agile;
- lettera c) n. 2) ossia con riferimento al piano triennale dei fabbisogni alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

Ritenuto, pertanto, che il Comune di XX, essendo un ente con un numero di dipendenti inferiore a 50, debba continuare ad approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 del D. Lgs. 165/2001 singolarmente e successivamente inserirlo nel DUP mentre nel PIAO sarà programmato quanto richiesto dal comma 1 lettera c) n. 2 dell'art. 4 del D.M. n. 132/2022;

Informativa programma fabbisogno personale

Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.

Art. 4 c. 5 CCNL 2019-2021

PIAO: REGIME SANZIONATORIO

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, in caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero:

- ✓ **divieto di erogazione della retribuzione di risultato** ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti (art. 10, c.5, D.lgs. n. 150/2009);
- ✓ **impossibilità di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza** o di collaborazione comunque denominati (art. 10, c.5, D.lgs. n. 150/2009);
- ✓ **applicazione**, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, **di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000** (art. 19, c. 5, l. b).

Rapporto DUP e programma opere pubbliche

L'Iter di approvazione del piano secondo art. 5 DM 14.10.2018

Rapporto DUP e programma opere pubbliche

L'Iter di approvazione del piano secondo art. 5 DM 14.10.2018

DM n. 14/2018 (art. 5)

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. ***Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione*** *di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.*

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. ***Gli altri soggetti*** *di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice* ***approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio*** *o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

L'art. 172 del Tuel non prevede più che il piano delle OO.PP. sia allegato al bilancio

Rapporto DUP e programma opere pubbliche

RAPPORTO TRA IL DUP E IL PIANO OPERE PUBBLICHE

APPROVAZIONE PROGRAMMA OO.PP.

PRIMA DEL BILANCIO E DUP

Ammessa solo se garantisce la coerenza con il bilancio

CONTESTUALMENTE AL BILANCIO E DUP

OPZIONE CONSIGLIATA

ENTRO 90 GG. DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL BILANCIO

IN TAL CASO OCCORRE AGGIORNARE IL DUP

Programma opere pubbliche: scheda A – quadro delle risorse

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche o altro soggetti e altre entrate a destinazione vincolata			
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	Mutui e altre forme di indebitamento			
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	Risorse di soggetti privati destinate alla realizzazione dell'opera (es. oneri a scomputo + PPP)			
Stanziamenti di bilancio	Entrate proprie dell'ente, non aventi natura vincolata, destinate alla realizzazione degli interventi (avanzo, ecc.)			
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	Proventi da alienazioni e valorizzazione del patrimonio			
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	Immobili ceduti quale corrispettivo di appalto			
Altra tipologia	FPV di entrata			
Totali	Importo	Importo	Importo	Importo

DUP 2023/2025

Il procedimento di approvazione del DUP non è disciplinato dalla normativa ma è demandato ai regolamenti di contabilità dei singoli enti.

L'art. 170 del Tuel prevede solamente che la giunta:

a) entro il 31 luglio (termine non sanzionato) presenti al consiglio il Dup per le conseguenti deliberazioni;

b) entro il 15 novembre (termine non sanzionato) presenti al consiglio la nota di aggiornamento al DUP.

Arconet nella Faq n. 10/2015 ha demandato al regolamento di contabilità l'individuazione dell'iter per l'approvazione del DUP (precisando che è obbligatorio una delibera del consiglio sul DUP presentato dalla Giunta) e ha delineato questo iter:

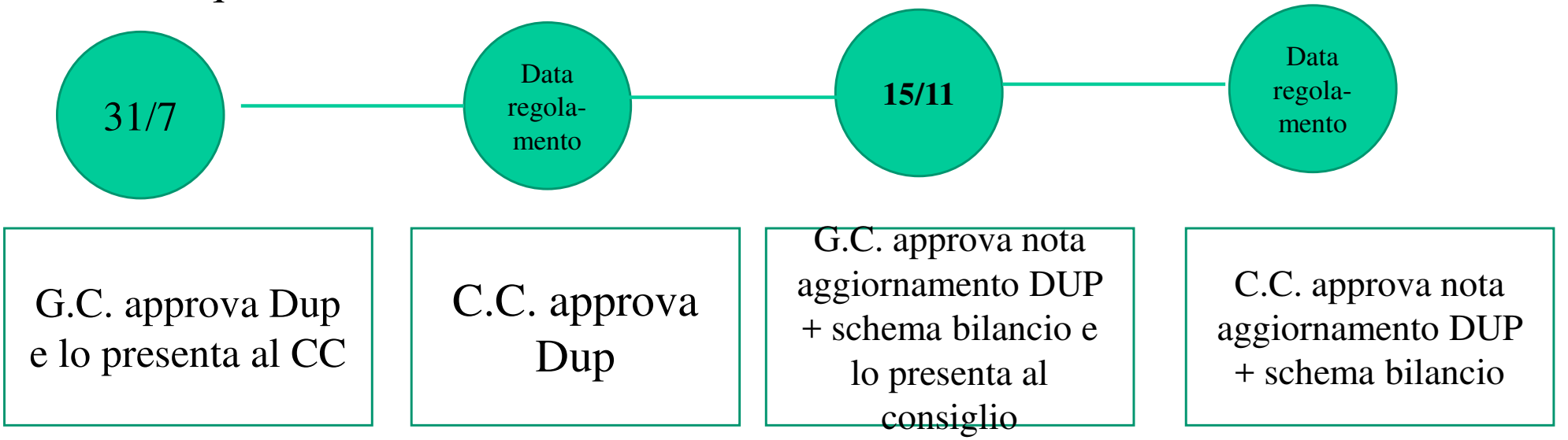

DUP 2023/2025

Il TAR Puglia-Bari Sez. I, con sentenza n. 241/2019, ha annullato le deliberazioni di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione e del DUP, nonché tutte le successive delibere di variazione di bilancio, per violazione dell'iter di approvazione del documento programmatorio previsto dal regolamento di contabilità dell'ente.

Nel caso specifico, la Giunta comunale aveva deliberato il DUP e successivamente, senza ulteriori passaggi in consiglio comunale, aveva nuovamente deliberato lo schema di bilancio e la nota di aggiornamento del DUP, poi approvati dal Consiglio Comunale (praticamente aveva bypassato passaggio 2). Per il TAR Puglia, l'ente così facendo, in assenza della delibera di consiglio comunale intermedia avrebbe compromesso la possibilità ai consiglieri di presentare integrazioni e modifiche al DUP che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente (art. 170 c. 2 Tuel) e costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 170 c. 5)

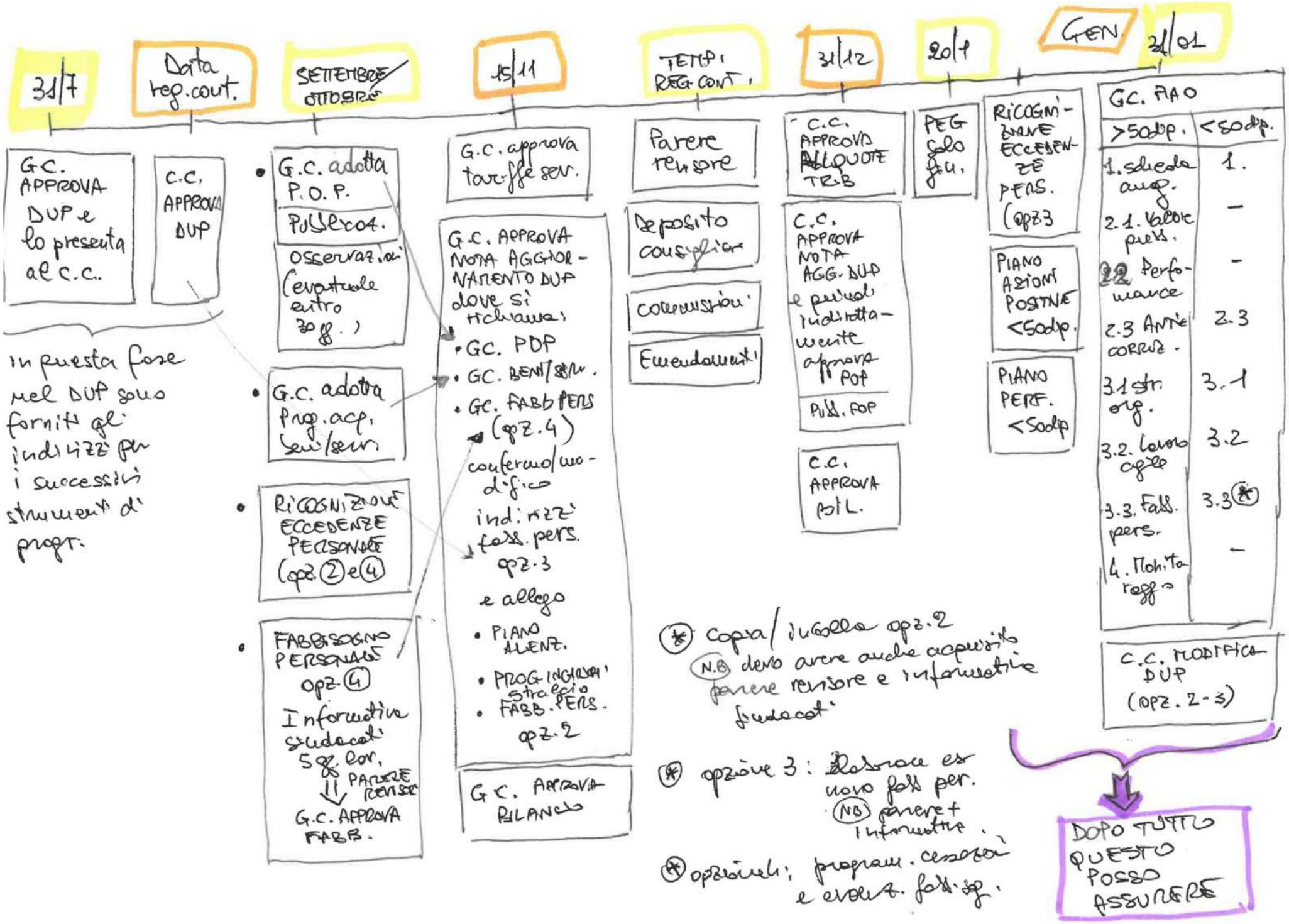
31/7
Data reg. cont.
SETTEMBRE/OTTOBRE
15/11
TETTO REG. CONT.
31/12
20/1
GEN
31/01
G.C. APPROVA DUP e lo presenta al C.C.
C.C. APPROVA DUP
in questa fase nel DUP sono forniti gli indirizzi per i successivi strumenti di progr.
G.C. adotta P.O.P.
Pubblicaz.
osservaz.ni (eventuale entro 30 gg.)
G.C. adotta Prog. acq. beni/serv.
RICOGNIZIONE ECCEDENZE PERSONALE (opz. 2 e 4)
FABBISOGNO PERSONALE opz. 4
Informativa sindacati 5 gg. lav.
PARERE REVISORE
G.C. APPROVA FABB.
G.C. approva tariffe serv.
G.C. APPROVA NOTA AGGIORNAMENTO DUP dove si richiama:
• G.C. POP
• G.C. BENI/SERV.
• G.C. FABB PERS (opz. 4)
confermo/modifico indirizzi fabb. pers. opz. 3
e allego
• PIANO ALIENAZ.
• PROG. INCARICHI straccio
• FABB. PERS. opz. 2
G.C. APPROVA BILANCIO
Parere revisore
Deposito consiglio
Commissioni
Emendamenti
C.C. APPROVA ALIQUOTE TRIB
C.C. APPROVA NOTA AGG. DUP e privati indirettamente approva POP
Pubbl. POP
C.C. APPROVA BIL.
PEG solo giunta
RICOGNIZIONE ECCEDENZE PERS. (opz. 3)
PIANO AZIONI POSITIVE <50dip.
PIANO PERF. <50dip
G.C. APPROVA
>50dip.
<50dip.
1. scheda anag.
1.
2.1. Valore pers.
—
22 Performance
—
2.3 Anticorruz.
2.3
3.1 str. org.
3.1
3.2. Lavoro agile
3.2
3.3. Fabb. pers.
3.3 (*)
4. Mobilità raggr.
—
C.C. MODIFICA DUP (opz. 2-3)
(*) copia/incolla opz. 2
N.B. devo avere anche acquisito parere revisore e informative sindacati
(*) opzione 3: elaborare ex novo fabb. pers. N.B. parere + informativa.
(*) opzionali: program. cessazioni e eventuali fabb. eccedenti
DOPO TUTTO QUESTO POSSO ASSUMERE

CONCILIAZIONE PIAO E DUP: POSSIBILI SCENARI

1

DUP e bilancio senza fabbisogno in attesa del PIAO: si delibera il DUP a luglio replicando i contenuti della 2^ e 3^ annualità del fabbisogno approvato e si demanda a successivo aggiornamento (ad avvenuta approvazione del PIAO) l'aggiornamento del DUP per l'inserimento del fabbisogno approvato. A livello di bilancio, si potrebbero allocare le risorse disponibili per nuove assunzioni in un capitolo di appoggio, in attesa che vengano definite le figure da reclutare

2

Stralcio del PIAO – fabbisogno da inserire nel DUP e bilancio: una seconda soluzione potrebbe invece essere quella di "anticipare" a novembre, in occasione della predisposizione del bilancio, l'approvazione di un primo stralcio del PIAO contenente solamente il fabbisogno di personale da inserire nel DUP e nel bilancio. Questa soluzione se da un lato ha il vantaggio di consentire una immediata allocazione delle risorse, ha lo svantaggio di non garantire l'unitarietà del PIAO come strumento di programmazione del capitale umano

CONCILIAZIONE PIAO E DUP: POSSIBILI SCENARI

3

Indirizzi per il nuovo fabbisogno nel DUP e successivo aggiornamento post PIAO: una terza soluzione potrebbe essere quella di inserire nel DUP degli indirizzi e criteri per la successiva predisposizione del fabbisogno di personale, quantificando le risorse da destinare alle nuove assunzioni e individuando altresì i profili da ricercare, sulla base dei quali elaborare il bilancio di previsione. L'organo esecutivo delibererà poi il PIAO, comprensivo di fabbisogno di personale e, in caso di necessità, si procederà ad aggiornare il DUP e a variare il bilancio di previsione.

4

Adempimento singolo per enti con meno di 50 dipendenti: tali enti, essendo tenuti alla redazione del PIAO «semplificato» nel quale va prevista solamente la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento effettuate dall'ente (art. 6 c. 3 D.M. 30.6.2022), potrebbero approvare singolarmente il piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 D. Lgs. 165/2001 e successivamente inserirlo nel DUP

Relazione al bilancio – Verifica coerenza delle previsioni

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

(*se approvato distintamente dal DUP*)
L'Organo di revisione ha formulato il parere con verbale n …… in data……..;

N.B. Si segnala, in particolare, che se il documento è approvato con il PIAO e successivamente al bilancio di previsione 2023/2025, l'Organo di Revisione deve comunque verificare la coerenza delle previsioni di bilancio 2023/2025 con la programmazione del personale e dovrà rilasciare il parere sul PIAO limitatamente alla parte dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale.

L'Organo di revisione ha verificato che la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2023-2025, **tenga/non tenga conto** dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa previsti dalla normativa (*si rinvia alla sezione dedicata al personale*)

L'Organo di revisione **ritiene/non ritiene** che la previsione triennale sia coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Grazie per l’attenzione

RENDICONTO

Le fasi del rendiconto 2022

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Riaccertamento ordinario residui

Anche se i principi contabili non lo prevedono come obbligatorio, nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui, al fine di verificare il corretto mantenimento dei residui attivi e passivi, uno strumento appropriato da adottare potrebbe essere, come succede nella revisione contabile delle aziende, la c.d. «circolarizzazione dei crediti/debiti» ossia l'inoltro di lettere di conferma a terzi.

L'obiettivo di tali procedure è acquisire elementi probativi attendibili necessari per esprimere il parere di regolarità contabile sul riaccertamento dei residui.

Particolare rilevanza a tal fine assumono i residui attivi verso amministrazioni pubbliche, che sebbene ritenuti certi ed esclusi da procedura di accantonamento a FCDE, in realtà si rivelano insussistenti in quanto non riconosciuti (o non più riconosciuti) dalla controparte.

Riaccertamento ordinario e parziale

Punto	Il **riaccertamento ordinario** dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.	**Riaccertamento ordinario residui:** G.C. + parere revisore
9.1 All. 4/2 D.Lgs 118	Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali".	**Riaccertamento parziale residui:** Responsabile finanziario + parere revisore. Il riaccertamento parziale è una procedura in deroga che rimane di competenza del responsabile finanziario, anche per assicurare la tempestività che il caso richiede

Fase 1 - Riaccertamento ordinario residui attivi

La ricognizione annuale dei residui attivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti certi;

b) i crediti di dubbia e difficile esazione;

c) crediti riconosciuti assolutamente inesigibili e i crediti insussistenti per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i crediti da reimputare all'esercizio in cui il credito è esigibile;

e) i crediti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

Riaccertamento ordinario dei residui attivi: crediti insussistenti

Crediti assolutamente inesigibili, insussistenti o prescritti	Crediti con obbl. giur. ed esigibili (certi)	Crediti con obbl. giur. ed esigibili (di dubbia difficile esigibilità)	Crediti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell'esercizio	Crediti non classificati correttamente	Crediti maggiori rispetto al valore del residuo
- Sono eliminati sia dal consuntivo che dallo stato patrimoniale - Insussistenza motivata con analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti	Sono residui attivi per i quali NON si calcola il FCDDE	Sono residui attivi in quanto crediti con obbligazione giuridica ma ritenuti di dubbia e difficile esigibilità per cui occorre accantonare il FCDDE nell'avanzo	Si cancella l'accertamento e di provvede all'immediato accertamento del credito nell'esercizio in cui diverrà esigibile	-Se all'interno del medesimo titolo: aumento e diminuisco il residuo -Se su titoli diversi: aumento e diminuisco il residuo. Non occorre un accertamento in competenza	Aumento il valore dei residui

Le disposizioni inerenti le cartelle di pagamento

	Debiti fino a 1.000 euro	Definizione agevolata (rottamazione quater)	Commento	Definizione liti
Rif. Norm.	c. 227-229	c. 231-250	Legge 197/2022	
Periodo carichi	1.1.2000-31.12.2015	1.1.2000-30.06.2022	I periodi si riferiscono all'anno di affidamento	
Obbligatorietà per gli enti locali	SI/NO	SI, è il debitore che decide di aderire alla definizione agevolata	Lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro è automatico. L'ente locale può decidere, entro il 31 gennaio, di non aderire a tale stralcio *proroghe	E' una facoltà. Se si esercita occorre reg. entro il 31.3
Effetti finanziari	Disavanzo (c. 252)	Disavanzo (c. 252)	L'eventuale disavanzo derivante dai due provvedimenti può essere ripianato in 5 anni	
Effetti su rendiconto 2022	No, dal rendiconto 2023 perché Ader comunicherà i dati 30.6	No, dal rendiconto 2023 perché Ader comunicherà i dati entro il 30.6.		No, dal rendiconto 2023 considerato che il reg. è da approvare entro il 31.3

Stralcio cartelle fino a 1.000 euro

La conversione in legge del decreto proroghe ha apportato alcune modifiche:

- il termine per l'adozione dell'atto con cui l'ente locale decide di non aderire allo stralcio parziale delle cartelle fino a 1.000 euro, inizialmente stabilito al 31 gennaio scorso, viene riaperto al **31 marzo 2023**, ma solo per gli enti che non avessero già deliberato;
- sempre entro la fine di marzo, inoltre, i medesimi enti potranno, in alternativa, aderire alla medesima sanatoria valevole per i soggetti statali, con conseguente azzeramento dell'intera pretesa, sorte capitale inclusa;
- la data convenzionale di riferimento alla quale avverrà la formale cancellazione delle partite è il prossimo 30 aprile e non il 31 marzo

Le delibere di non adesione allo stralcio parziale e le delibere di applicazione dello stralcio totale vanno **trasmesse al Mef (Dipartimento delle Finanze) entro il 30 aprile ai soli fini statistici**, senza che tale pubblicazione abbia effetti costitutivi sull'efficacia della delibera. La delibera comunale, infatti, produce effetti con la sola pubblicazione sul sito del Comune. In conseguenza di tale modifica la data convenzionale di efficacia dello stralcio è differita al 30 aprile 2023 e fino a tale data sono sospese tutte le attività di riscossione che afferiscono ai crediti minori oggetto di annullamento.

Art. 3-bis legge n. 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022 (decreto proroghe)

Stralcio cartelle fino a 1.000 €* previsto nella legge di bilancio

Debiti fino a mille euro: le somme stralciate

Tipologia entrata	Capitale	Interessi	Sanzioni	Int. di mora	Aggio agente riscossione	Spese proc. esecutive	Spese notifica
Sanzioni amministrative e Cds (comma 228)	NO	**SI**	NO	**SI**	NO	NO	NO
Altre entrate (comma 227)	NO	**SI**	**SI**	**SI**	NO	NO	NO

*** 1.000 euro:** importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni

E' possibile non applicare le disposizioni inerenti lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro con provvedimento, emanato e comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità che sono state individuate entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Entro il 31.01, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali (comma 229 della legge bilancio 2023)

Stralcio cartelle fino a 1.000 €* previsto nella legge di bilancio

Caso	Effetti
Ente che ha deliberato entro il 31.01.2023 la non adesione	Nessun stralcio
Ente che delibera entro il 31.03	Nessuno stralcio
	Stralcio totale
Ente che non ha effettuato alcuna delibera	Stralcio parziale

Stralcio cartelle fino a 1.000 euro

L’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015.

Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.

Considerato che il termine per l’approvazione del rendiconto 2022 è fissato al 30.04.2023, gli enti locali conosceranno l’entità delle cartelle stralciate solo dopo il 30.04.2023 e pertanto gli effetti in termini di avanzo e possibilità di coprire l’eventuale disavanzo saranno applicabili solo dal rendiconto 2023.

Le disposizioni inerenti le cartelle di pagamento

	Debiti fino a 1.000 euro	Definizione agevolata (rottamazione quater)	Commento	Definizione liti
Rif. Norm.	c. 227-229	c. 231-250	Legge 197/2022	
Periodo carichi	1.1.2000-31.12.2015	1.1.2000-30.06.2022	I periodi si riferiscono all'anno di affidamento	
Obbligatorietà per gli enti locali	SI/NO	SI, è il debitore che decide di aderire alla definizione agevolata	Lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro è automatico. L'ente locale può decidere, entro il 31 gennaio, di non aderire a tale stralcio *proroghe	E' una facoltà. Se si esercita occorre reg. entro il 31.3
Effetti finanziari	Disavanzo (c. 252)	Disavanzo (c. 252)	L'eventuale disavanzo derivante dai due provvedimenti può essere ripianato in 5 anni	
Effetti su rendiconto 2022	No, dal rendiconto 2023 perché Ader comunicherà i dati 30.6	No, dal rendiconto 2023 perché Ader comunicherà i dati entro il 30.6.		No, dal rendiconto 2023 considerato che il reg. è da approvare entro il 31.3

Stralcio parziale cartelle fino a 1.000 euro e rottamazione quater a confronto

Debiti fino a mille euro: le somme stralciate

Tipologia entrata	Capitale	Interessi	Sanzioni	Int. di mora	Aggio agente riscossione	Spese proc. esecutive	Spese notifica
Sanzioni amministrative e Cds (comma 228)	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Altre entrate (comma 227)	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO

Rottamazione quater: le somme stralciate

Definizione agevolata cartelle (rottamazione quater)

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo (comma 233 Legge bil. 2023)

Il debitore deve presentare entro i1 30 aprile 2023 una dichiarazione all'agente della riscossione in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate. A tal fine l'agente della riscossione pubblica sul proprio sito *internet*, entro 20 giorni dalla data in vigore della legge di bilancio, le modalità - esclusivamente telematiche - con cui è effettuata la predetta dichiarazione.

L'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, comunica ai debitori che hanno aderito alla definizione il *quantum* dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Le disposizioni inerenti le cartelle di pagamento

	Debiti fino a 1.000 euro	Definizione agevolata (rottamazione quater)	Commento	Definizione liti
Rif. Norm.	c. 227-229	c. 231-250	Legge 197/2022	
Periodo carichi	1.1.2000-31.12.2015	1.1.2000-30.06.2022	I periodi si riferiscono all'anno di affidamento	
Obbligatorietà per gli enti locali	SI/NO	SI, è il debitore che decide di aderire alla definizione agevolata	Lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro è automatico. L'ente locale può decidere, entro il 31 gennaio, di non aderire a tale stralcio *proroghe	E' una facoltà. Se si esercita occorre reg. entro il 31.3
Effetti finanziari	Disavanzo (c. 252)	Disavanzo (c. 252)	L'eventuale disavanzo derivante dai due provvedimenti può essere ripianato in 5 anni	
Effetti su rendiconto 2022	No, dal rendiconto 2023 perché Ader comunicherà i dati 30.6	No, dal rendiconto 2023 perché Ader comunicherà i dati entro il 30.6.		No, dal rendiconto 2023 considerato che il reg. è da approvare entro il 31.3

Riaccertamento ordinario dei residui attivi: crediti certi e crediti di dubbia esigibilità

Crediti assolutamente inesigibili, insussistenti o prescritti	Crediti con obbl. giur. ed esigibili (certi)	Crediti con obbl. giur. ed esigibili (di dubbia difficile esigibilità)	Crediti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell'esercizio	Crediti non classificati correttamente	Crediti maggiori rispetto al valore del residuo
- Sono eliminati sia dal consuntivo che dallo stato patrimoniale - Insussistenza motivata con analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti	Sono residui attivi per i quali NON si calcola il FCDDE	Sono residui attivi in quanto crediti con obbligazione giuridica ma ritenuti di dubbia e difficile esigibilità per cui occorre accantonare il FCDDE nell'avanzo	Si cancella l'accertamento e di provvede all'immediato accertamento del credito nell'esercizio in cui diverrà esigibile	-Se all'interno del medesimo titolo: aumento e diminuisco il residuo -Se su titoli diversi: aumento e diminuisco il residuo. Non occorre un accertamento in competenza	Aumento il valore dei residui

Riaccertamento ordinario dei residui attivi

Crediti assolutamente inesigibili, insussistenti o prescritti	Crediti con obbl. giur. ed esigibili (certi)	Crediti con obbl. giur. ed esigibili (di dubbia difficile esigib.)	Crediti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell'esercizio	Crediti non classificati correttamente	Crediti maggiori rispetto al valore del residuo
- Sono eliminati sia dal consuntivo che dallo stato patrimoniale - Insussistenza motivata con analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti **<u>Novità 2021</u>** **Cartelle < 5.000 euro**	Sono residui attivi per i quali NON si calcola il FCDDE	Sono residui attivi in quanto crediti con obbligazione giuridica ma ritenuti di dubbia e difficile esigibilità per cui occorre accantonare il FCDDE nell'avanzo	Si cancella l'accertamento e di provvede all'immediato accertamento del credito nell'esercizio in cui diverrà esigibile	-Se all'interno del medesimo titolo: aumento e diminuisco il residuo -Se su titoli diversi: aumento e diminuisco il residuo. Non occorre un accertamento in competenza	Aumento il valore dei residui

Rateizzazione entrate

Per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. 118/2011 con il D.M. 1.9.2021, qualora siano state concesse rateizzazioni di entrate proprie gli enti dovranno cancellare il residuo attivo dal bilancio e accertare l'entrata nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.

In contabilità economico patrimoniale rimangono le scritture precedenti, ovvero il credito originario; pertanto occorre porre attenzione a non duplicare il credito a seguito della nuova entrata imputata in competenza secondo esigibilità.

L’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PNRR

Art. 15,c. 4 dl 77/2021

4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di **riparto** o assegnazione del contributo a proprio favore, **senza** dover attendere **l'impegno** dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

Accertamento risorse PNRR

Le deroghe del Pnrr: accertamenti più veloci

L'art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 ha introdotto la possibilità di accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.

È data dunque la facoltà agli Enti di **accertare l'entrata nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese, salvo la quota di anticipazione che è accertata con imputazione all'esercizio di incasso.**

In base al punto 3.6 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la regola generale, in caso di trasferimenti a rendicontazione, è che l'amministrazione beneficiaria del contributo accerti l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.

Addirittura, la Commissione Arconet, nel resoconto della riunione del 12/04/2017, aveva affermato che, se la rendicontazione non era annuale, l'esigibilità dell'entrata non poteva essere correlata alla realizzazione della spesa, ma dipendeva dall'effettiva esigibilità dei contributi, di fatto imponendo la reimputazione dell'entrata anche a fronte di spesa effettuata ma non ancora rendicontata. **Invece, per il PNRR, sarà sempre e comunque la spesa a comandare, evitando pericolosi disallineamenti di competenza.**

Art. 15 c. 4 D.L. 77/2021

Accertamento entrate: regola generale

La regola generale

La regola contabile generale è illustrata nell'esempio 3/b riportato nell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Nell'anno t l'ente finanziatore approva una delibera con cui approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la realizzazione della scuola presentato dall'ente, da finanziare sulla base della rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori, previsti nel cronoprogramma, per un importo complessivo di 300.

A seguito della delibera, l'ente finanziatore:

- *impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2 sulla base del cronoprogramma (previsione dei SAL);*
- *comunica all'ente di avere effettuato gli impegni di cui al punto 1).*

Acquisita la delibera dell'ente finanziatore, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dallo stesso, l'ente beneficiario accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e esecutiva e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto.

Nella regola generale «comanda» l'ente erogante

Accertamento entrata: la deroga riservata al Pnrr

La deroga riservata al PNRR

Nel caso del PNRR, invece, l'ente potrà accertare l'entrata e quindi autorizzare l'impegno della spesa correlata sulla base del solo provvedimento di assegnazione. Ciò permette di accelerare sensibilmente il processo di spesa, dato il lasso di tempo alle volte rilevante che intercorre tra la concessione del contributo ed il suo effettivo impegno. L'imputazione dell'entrata dovrà seguire il cronoprogramma della spesa, qualora il contributo sia erogato in base agli stati di avanzamento delle opere. Possiamo quindi rileggere l'esempio 3/b come segue.

Nell'anno t viene approvata la concessione di un finanziamento PNRR per la realizzazione di una scuola, da finanziare sulla base della rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori, previsti nel cronoprogramma, per un importo complessivo di 300 il cui cronoprogramma prevede l'esecuzione in 3 anni..

A seguito della delibera, l'ente beneficiario accerta l'entrata di 300 per contributo agli investimenti imputando 100 a ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e esecutiva e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto.

Questa deroga, ovviamente, comporta conseguenze anche sul riaccertamento dei residui.

Con la deroga prevista per il PNRR «comanda» la spesa

PNRR DIGITALE: GESTIONE CONTABILE

ENTRATA

Gli accertamenti di entrata:

- sono registrati in contabilità con l'avvenuta comunicazione dell'ammissione al finanziamento,
- **con esigibilità all'esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi**.

SPESA

Gli interventi possono riguardare:

- appalti che verranno registrati secondo le regole del 118 secondo esigibilità;
- interventi in economia;
- interventi già realizzati a partire dal 1.2.2020 o da data successiva a seconda del bando

Occorre, quindi, allineare entrata e spesa, al fine di evitare disallineamenti che imporrebbero di anticipare la copertura, anche in termini di competenza.

L'ente beneficiario dovrà, comunque, anticipare la provvista di cassa, a meno che non gestisca gli interventi in economia.

Nei casi interventi realizzati in economia non saranno necessarie rilevazioni in contabilità finanziaria. Sarà, invece, opportuna l'integrazione degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, come previsto dal punto 4.8 del principio contabile applicato della contabilità economico - patrimoniale (allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011).

PNRR digitale: il problema dell'allineamento entrata e spesa

Quindi, al fine di consentire l'integrale finanziamento dei diversi avvisi, occorre fare si che non ci sia un'esigibilità di spesa anticipata rispetto a quella dell'entrata. Quando si impegna la spesa per gli avvisi, in base all'esigibilità e ai contenuti dei contratti che si stipulano, occorre verificare che l'esercizio in cui si rendicontano i risultati, coincida con quello di esigibilità della spesa.

Se le clausole contrattuali impediscono l'attribuzione dell'esigibilità della spesa su un'annualità o prevedono un'esigibilità di spesa anticipata rispetto a quella della rendicontazione, occorre anticipare, in termini di competenza e cassa, le risorse necessarie all'affidamento.

Dato che l'esigibilità dell'entrata, nei bandi PNRR del digitale, non è mai anticipata rispetto alla spesa non si genera il FPV

I fondi PNRR per il digitale: le differenze con gli altri fondi PNRR

Fondi PNRR per il digitale	Altri fondi PNRR
Esigibilità dell'entrata nell'esercizio in cui si certifica il raggiungimento dell'obiettivo	Anticipo (10%) + SAL (80%) + saldo finale (10%)
Possibilità di rendicontare interventi già realizzati a partire dal 1.2.2020	Solo per PNRR non nativi
Possibilità di svolgere interventi in economia	Affidamento a terzi soggetti

Per tali contributi non sono previsti acconti ma il pagamento in un'unica soluzione a obiettivo raggiunto e verificato. Questo comporta un anticipo di cassa, da parte dell'ente beneficiario.
Sono finanziabili con i contributi assegnati anche le spese sostenute antecedentemente alla pubblicazione del bando (ma non prima della data riportata nei singoli bandi) e finanziate con risorse proprie, così come sono ammessi anche interventi effettuati in economia con personale interno.
Il disallineamento temporale tra l'esigibilità del contributo PNRR (che si manifesta con la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati) e l'esigibilità delle correlate spese può creare qualche problema sugli equilibri di bilancio

Fase 1 - Riaccertamento ordinario residui passivi

La ricognizione annuale dei residui passivi consente di individuare formalmente:

a) i debiti da mantenere a consuntivo

b) i debiti insussistenti o prescritti;

c) i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il debito è esigibile

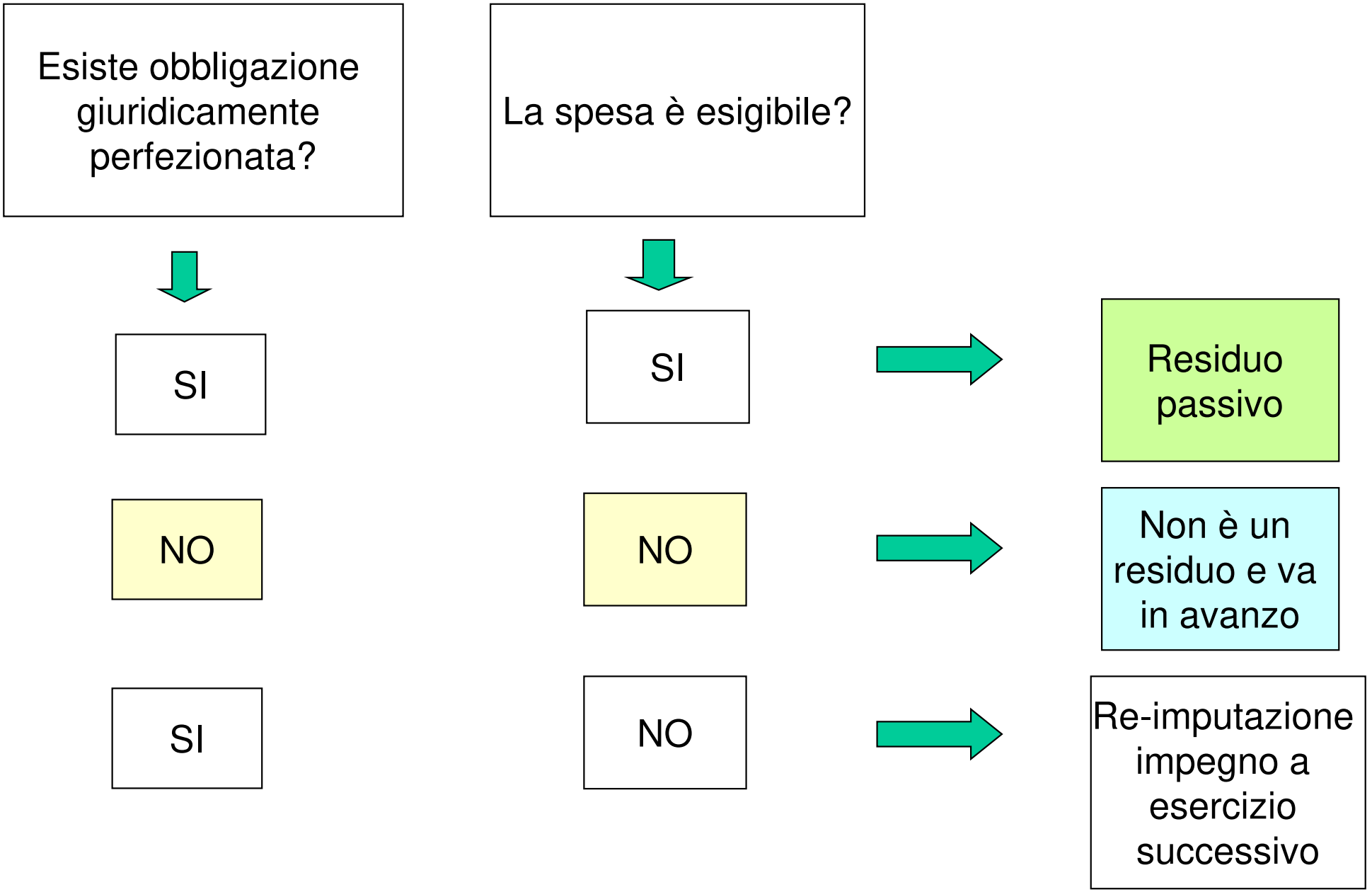
Esiste obbligazione giuridicamente perfezionata?
La spesa è esigibile?
SI
SI
Residuo passivo
NO
NO
Non è un residuo e va in avanzo
SI
NO
Re-imputazione impegno a esercizio successivo

Esigibilità

Spesa	Esigibilità
Acquisto beni e servizi	Consegna bene/ prestazione eseguita
Personale – tabellare e contr.	Esercizio riferimento
Personale - accessorio	Esercizio erogazione
Personale – rinnovi ccnl	Firma CCNL
Utilizzo beni terzi	Scadenza obbligazione
Trasferimenti	Atto assegnazione o esercizio di erogazione
Spese investimento	Lavoro eseguito Per le spese investimento esistono deroghe

Costituzione FPV per spese inv.

Tipologia spesa	Importo	Costituzione FPV
Spese di progettazione 1° livello	>= 40.000 euro	Avvio procedura affidamento progettazione
	< 40.000 euro	Aggiudicazione entro il 31.12
Quadro economico opera	> 40.000 euro	A+B + una delle condizioni tra C-D-E
	< 40.000 euro	Aggiudicazione entro il 31.12
Ribassi d'asta		FPV fino a rideterminazione quadro economico che può avvenire entro il 2° anno successivo alla stipula del contratto

FPV per le spese progettazione primo livello (punto 5.4.8 all. 4/2)

Le deroghe del Pnrr: più facile affidare gli incarichi di progettazione

L'art. 6-bis del d.l. 152/2021, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del PNRR destinate alla realizzazione di opere pubbliche, stabilisce che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016.

La deroga riguarda solamente gli incarichi di progettazione da inserire nel programma biennale di acquisizione di beni e servizi, ma non anche le opere da inserire nel programma triennale.

Art. 6-bis del D.L. 152/2021

Costituzione FPV per spese inv.

Tipologia spesa	Importo	Costituzione FPV
Spese di progettazione 1° livello	>= 40.000 euro	Avvio procedura affidamento progettazione
	< 40.000 euro	Aggiudicazione entro il 31.12
Quadro economico opera	> 40.000 euro	A+B + una delle condizioni tra C-D-E
	< 40.000 euro	Aggiudicazione entro il 31.12
Ribassi d'asta		FPV fino a rideterminazione quadro economico che può avvenire entro il 2° anno successivo alla stipula del contratto

La costituzione del FPV per le opere > 40.000 euro (punto 5.4.9 all. 4/2)

Condizione C) Assunzione impegno di spesa giuridicamente perfezionato sul quadro economico

Vengono chiarite le spese corrispondenti ad impegni giuridicamente perfezionati che autorizzano la costituzione del FPV per l'intero quadro economico progettuale.

Si tratta di spese di ESECUZIONE e non anche di SPESE TECNICHE

Condizione D) Formale attivazione procedure affidamento progettazione definitiva/esecutiva

I livelli di progettazione successivi al primo

I livelli di progettazione successivi al primo

L'affidamento dei livelli di progettazione successivi al primo (ossia progettazione definitiva ed esecutiva) richiede:

a) l'integrale finanziamento dell'opera;

b) un cronoprogramma che definisca le tempistiche di tutte le fasi procedimentali previste fino ad arrivare all'affidamento dei lavori;

c) la definizione precisa degli impegni contrattuali con il progettista.

La presenza di queste condizioni è un elemento che permette di costituire il FPV per l'intero quadro economico dell'opera. Il DM 1.3.2019 ha infatti modificato le regole per la costituzione del FPV

Condizione D) Formale attivazione procedure affidamento progettazione definitiva/esecutiva

A seguito dell'aggiudicazione della progettazione successiva al livello minimo (che deve avvenire entro il 31.12 dell'esercizio successivo all'avvio della gara), il principio contabile stabilisce ulteriori condizioni per la conservazione del fondo pluriennale vincolato che è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera ovvero:

- la liquidazione delle spese di progettazione nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale vincolato è conservato;
- la validazione del progetto;
- l'attivazione formale di procedure di affidamento di un ulteriore grado di progettazione;
- l'aggiudicazione dell'ulteriore grado di progettazione.

Le deroghe del Pnrr: più facile affidare gli incarichi di progettazione

Inoltre, l'art. 52, comma 1, lettera a), punto 4, del d.l. 77/2021 ha prorogato a tutto il 2023 la facoltà per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione di avviare le relative procedure di affidamento, anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

La Corte Conti Lombardia con la deliberazione n. 270/2021 ha precisato le condizioni necessarie per poter procedere ad affidare gli incarichi di progettazione in assenza del finanziamento dell'intera opera:

- ❖ le spese di progettazione devono essere finanziate;
- ❖ le opere pubbliche per le quali si affida l'incarico di progettazione:
  - devono essere investimenti di interesse generale;
  - devono avere una ragionevole e probabile fattibilità in termini tecnici e finanziari;
- ❖ deve essere rispettato il principio di autosufficienza dell'ente locale: l'affidamento dell'incarico esterno può essere effettuato in caso di motivata assenza e/o insufficienza di personale tecnico dipendente che possa effettuare la progettazione

Art. 52 c. 1 lett. a) punto 4 D.L. 77/2021

Condizione E) Formale avvio delle procedure di affidamento a seguito di validazione progetto

La costituzione del fondo pluriennale vincolato è ammessa anche nel caso in cui, entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base di gara dei lavori, siano formalmente attivate le procedure di gara dell'esecuzione dell'opera.

In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo le risorse confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Validazione del progetto

Costituzione FPV per spese inv.

Tipologia spesa	Importo	Costituzione FPV
Spese di progettazione 1° livello	>= 40.000 euro	Avvio procedura affidamento progettazione
	< 40.000 euro	Aggiudicazione entro il 31.12
Quadro economico opera	> 40.000 euro	A+B + una delle condizioni tra C-D-E
	< 40.000 euro	Aggiudicazione entro il 31.12
Ribassi d'asta		FPV fino a rideterminazione quadro economico che può avvenire entro il 2° anno successivo alla stipula del contratto

Le economie da ribasso d’asta (punto 5.4.10 allegato 4/2)

Le economie da ribasso d’asta (punto 5.4.10 allegato 4/2)

PNRR: Accertamento entrata e spesa

Ipotesi	Domanda	SI	NO
Ho il decreto di assegnazione dei fondi PNRR	Ho attivato la spesa (condizione C, D o E punto 5.4.9)?	Re-imputo entrata e spesa secondo l'esigibilità (caso 3b e caso 4)	Re-iscrivo entrata e spesa nel bilancio esercizio successivo
Ho il decreto di assegnazione dei fondi PNRR Ho attivato la spesa	La spesa che ho attivato è esigibile?	Accerto l'entrata e mantengo a residuo attivo Mantengo a residuo passivo la spesa se non pagata (caso 4 c)	Re-imputo entrata e spesa secondo l'esigibilità (caso 4c)
Ho riscosso l'entrata	Ho attivato la spesa ?	Re-imputo la spesa tramite FPV (caso 1)	La somma incassata va in avanzo vincolato (caso 2 esempi)
Ho riscosso l'entrata Ho attivato la spesa	La spesa che ho attivato è esigibile?	Se la spesa esigibile è: > contributo incassato registro residuo attivo per la differenza (caso 3), < contributo incassato re-imputo la differenza tramite FPV (caso 3 a) = contr. assegnato re-imputo E e S del restante quadro economico (caso 3b)	Re-imputo la spesa tramite FPV (caso 1 degli esempi)

La costituzione del FPV per le opere > 40.000 euro (punto 5.4.9 all. 4/2)

Attivazione spese

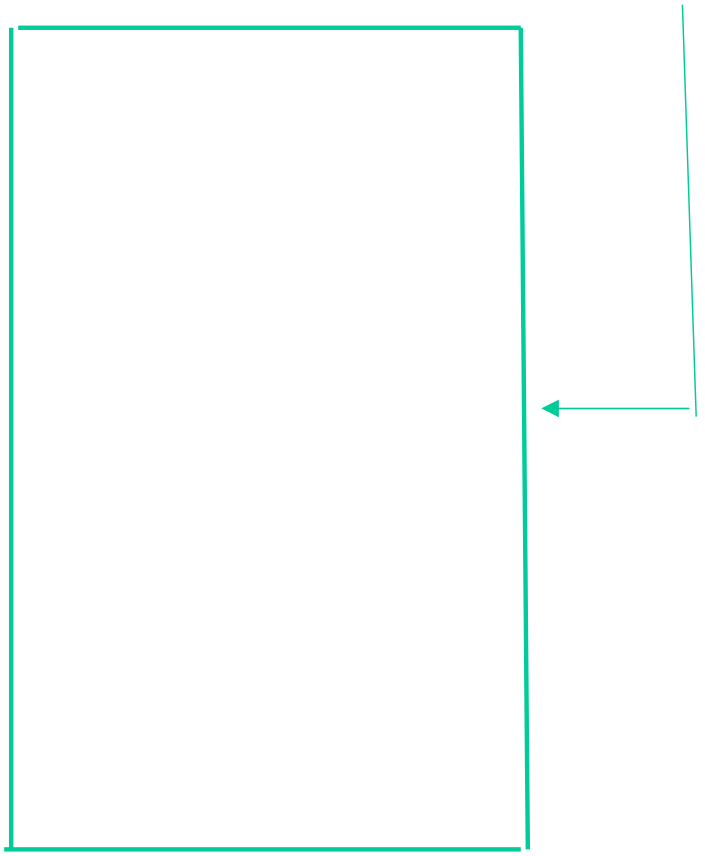

Esempio pratico

L'ente X ha ottenuto un finanziamento PNRR di 1.200.000 euro per realizzare un investimento che prevede un cronoprogramma di spesa articolato nei seguenti termini:

Anno	*Importo finanziato*
2022	200.000 euro
2023	400.000 euro
2024	600.000 euro

Il 10 dicembre 2022 l'ente ha ricevuto un'anticipazione di 120.000 euro.

L'ente X disponeva di un progetto di fattibilità tecnico-economica e quindi, essendo un investimento di importo superiore a 100.000 euro, in base al punto 5.3.14 (All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) l'ente ha stanziato in entrata e spesa secondo il cronoprogramma l'investimento a seguito dell'approvazione del livello di progettazione minima previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016.

ENTRATA	SPESA
2022: 200.000	2022: 200.000
2023: 400.000	2023: 400.000
2024: 600.000	2024: 600.000

Al momento dell'incasso dell'anticipazione emette reversale per 120.000 euro.

Esempio pratico

Caso 1: spesa attivata ma non esigibile

Al 31/12/2022 l'ente ha formalmente attivato le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo (condizione D del punto 5.4.9 dell'allegato 4/2).

In questo caso, l'ente X registrerà un fondo pluriennale vincolato per un importo pari a 120.000 (pari al valore dell'anticipazione) e re-imputerà la differenza 1.080.000 euro (1.200.000 – 120.000) secondo il cronoprogramma aggiornato. Ipotizzando che la spesa 2022 venga traslata nel 2023, si avrà

ENTRATA	SPESA
2022: 120.000 Contributo	2022: 120.000 (FPV)
2023: FPV 120.000 480.000 contributo	2023: 600.000
2024: 600.000 contributo	2024: 600.000

Se ho già re-imputato con la determina del 31.12: il bilancio di previsione 2023-2025 nasce già con gli stanziamenti re-imputati

Se non ho fatto la determina del 31.12 re-imputo con il riaccertamento dei residui: gli stanziamenti del bilancio 2023-2025 deriveranno dal riaccertamento dei residui

Esempio pratico

Caso 2: spesa non attivata

Al 31/12/2022 la spesa non risulta attivata, il che significa che:

1. le spese previste nel quadro economico non sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale (Condizione C);
2. non sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo (condizione D) e nemmeno le procedure di indizione gara lavori (Condizione E).

La somma di 120.000 incassata confluirà in avanzo vincolato da trasferimenti e l'ente dovrà procedere a reiscrivere la spesa secondo il cronoprogramma aggiornato. Ipotizzando che la spesa 2022 venga traslata nel 2023, si avrà

ENTRATA	SPESA
2022: 120.000 Contributo che andrà in AVANZO	2022: 0,00
2023: 120.000 Avanzo vincolato 480.000 Contributo	2023: 600.000
2024: 600.000 contributo	2024: 600.000

Nel bilancio 2023-2025 applico avanzo vincolato (presunto) e iscrivo i nuovi stanziamenti

Esempio pratico

Caso 3: spesa esigibile

Al 31/12/2022 l'ente ha impegnato 200.000 di cui 120.000 per un'esproprio pagato mentre i restanti 80.000 spese di progettazione aggiudicata, effettuata ma non pagata

Le altre spese mantengono l'esigibilità da cronoprogramma. In tal caso si avrà:

ENTRATA	SPESA
2022: 200.000 contributo (di cui 80.000 Residuo attivo e 120.000 incassato)	2022: 200.000 (di cui 80.000 Residuo Passivo)
2023: 400.000 Contributo	2023: 400.000
2024: 600.000 Contributo	2024: 600.000

Spesa esigibile maggiore contributo incassato

Esempio pratico

Caso 3a: spesa esigibile

Al 31/12/2022 l'ente ha impegnato 100.000 per un'esproprio pagato

Le altre spese mantengono l'esigibilità da cronoprogramma. In tal caso si avrà:

ENTRATA	SPESA
2022: 120.000 contributo	2022: 120.000 di cui 100.000 pagato e 20.000 re-imputato tramite FPV
2023: 480.000 Contributo FPV entrata 20.000	2023: 500.000
2024: 600.000 Contributo	2024: 600.000

Spesa esigibile minore contributo incassato

Esempio pratico

Caso 3b: spesa esigibile

Al 31/12/2022 l'ente ha impegnato 120.000 per un'esproprio pagato

Le altre spese mantengono l'esigibilità da cronoprogramma. In tal caso si avrà:

ENTRATA	SPESA
2022: 120.000 contributo	2022: 120.000
2023: 480.000 Contributo	2023: 480.000
2024: 600.000 Contributo	2024: 600.000

Spesa esigibile uguale contributo incassato

Esempio pratico

Caso 4: spesa impegnata ma non (interamente) esigibile

Al 31/12/2022 l'ente ha impegnato una spesa del quadro economico per 200.000 di cui 120.000 esigibili nell'anno e non ancora pagati (lavori di bonifica già effettuati) mentre per i restanti 80.000 l'esigibilità maturerà nel 2023 (indizione gara progettazione).

Le altre spese mantengono l'esigibilità da cronoprogramma.
In tal caso si avrà:

ENTRATA	SPESA
2022: 200.000 contributo (di cui 120.000 incassati e 80.000 Residuo attivo)	2022: 200.000 di cui: - 120.000 Residuo passivo - 80.000 FPV
2023: 400.000 contributo 80.000 FPV	2023: 480.000
2024: 600.000 contributo	2024: 600.000

In alternativa potrei re-imputare in entrata e in spesa la quota esigibile sul 2023

ENTRATA	SPESA
2022: 120.000 contributo	2022: 120.000 Residuo passivo
2023: 480.000 contributo	2023: 480.000
2024: 600.000 contributo	2024: 600.000

Spesa esigibile = valore incassato

Opzione 1 o opzione 2?

Meglio opzione 2

Accertamento entrata e spesa (caso 4)

Ipotesi	Domanda	SI	NO
Ho il decreto di assegnazione dei fondi PNRR	Ho attivato la spesa (condizione C, D o E punto 5.4.9)?		
Ho il decreto di assegnazione dei fondi PNRR Ho attivato la spesa	La spesa che ho attivato è esigibile?		Per i restanti 80.000 re-imputo entrata e spesa secondo l'esigibilità (caso 4c)
Ho riscosso l'entrata	Ho attivato la spesa ?		
Ho riscosso l'entrata Ho attivato la spesa	La spesa che ho attivato è esigibile?	Per i 120.000 che in spesa sono nei residui passivi perché non pagati e in entrata sono riscossi	

Esempio pratico

Caso 4A: spesa impegnata ma non (interamente) esigibile

Al 31/12/2022 l'ente ha impegnato una spesa del quadro economico per 200.000 di cui 120.000 esigibili nell'anno e non ancora pagati (lavori di bonifica già effettuati) mentre per i restanti 80.000 l'esigibilità maturerà nel 2023 (lavori di bonifica aggiudicati ma non effettuati).

Le altre spese mantengono l'esigibilità da cronoprogramma.
In tal caso si avrà:

ENTRATA	SPESA
2022: 200.000 contributo	2022: 200.000 di cui:
(di cui 120.000 incassati e 80.000 Residuo attivo)	- 120.000 Residuo passivo - 80.000 FPV
2023: 400.000 contributo 80.000 FPV	2023: 480.000
2024: 600.000 contributo	2024: 600.000

In alternativa potrei re-imputare in entrata e in spesa la quota esigibile sul 2023

ENTRATA	SPESA
2022: 120.000 contributo	2022: 120.000 Residuo passivo
2023: 480.000 contributo	2023: 480.000
2024: 600.000 contributo	2024: 600.000

Spesa esigibile = valore incassato

Opzione 1 o opzione 2?

Opzione 2

Tuttavia potrei considerare la tipologia di spesa e in questo caso sceglierei opzione 1 perché conosco esattamente il valore della spesa mentre nel caso 4 non conoscendo esattamente a quanto verrà aggiudicato la spesa di progettazione sceglierei opzione 2

Esempio pratico

Caso 4b: spesa impegnata ma non (interamente) esigibile

Al 31/12/2022 l'ente ha impegnato una spesa del quadro economico per 200.000 di cui 90.000 esigibili nell'anno e non ancora pagati mentre per i restanti 110.000 l'esigibilità maturerà nel 2023.

Le altre spese mantengono l'esigibilità da cronoprogramma.
In tal caso si avrà:

ENTRATA	SPESA
2022: 200.000 contributo di cui 80.000 residuo attivo	2022: 200.000 di cui: - 90.000 Residuo passivo - 110.000 FPV
2023: 400.000 contributo 110.000 FPV	2023: 510.000
2024: 600.000 contributo	2024: 600.000

In alternativa:

ENTRATA	SPESA
2022: 120.000 contributo	2022: 120.000 di cui: - 90.000 Residuo passivo - 30.000 FPV
2023: 480.000 contributo 30.000 FPV	2023: 510.000
2024: 600.000 contributo	2024: 600.000

Spesa esigibile
<
contributo incassato.

Opzione 1 o opzione 2?

Opzione 2

Tuttavia potrei considerare anche opzione 1 in relazione alla tipologia di spesa (se i 110.000 fossero lavori bonifica aggiudicati e non fatti?)

Accertamento entrata e spesa (esempio 4b)

Ipotesi	Domanda	SI	NO
Ho il decreto di assegnazione dei fondi PNRR	Ho attivato la spesa (condizione C, D o E punto 5.4.9)?		
Ho il decreto di assegnazione dei fondi PNRR Ho attivato la spesa	La spesa che ho attivato è esigibile?		Per i restanti 110.000 dovrei re-imputare entrata e spesa secondo l'esigibilità
Ho riscosso l'entrata	Ho attivato la spesa ?		
Ho riscosso l'entrata Ho attivato la spesa	La spesa che ho attivato è esigibile?	Si per 90.000 che è minore dell'incassato pari a 120.000 per cui dovrei re-imputare la differenza tramite FPV	

Esempio pratico

Caso 4c: spesa impegnata ma non (interamente) esigibile

Al 31/12/2022 l'ente ha impegnato una spesa del quadro economico per 200.000 di cui 130.000 esigibili nell'anno e non ancora pagati mentre per i restanti 70.000 l'esigibilità maturerà nel 2023.

Le altre spese mantengono l'esigibilità da cronoprogramma.
In tal caso si avrà:

ENTRATA	SPESA
2022: 200.000 contributo di cui 80.000 residuo attivo	2022: 200.000 di cui: - 130.000 Residuo passivo - 70.000 FPV
2023: 400.000 contributo 70.000 FPV	2023: 470.000
2024: 600.000 contributo	2024: 600.000

Spesa esigibile
>
contributo
incassato.

Opzione 1 o
opzione 2?

Opzione 2

In alternativa:

ENTRATA	SPESA
2022: 130.000 contributo di cui 120.000 incassato e 10.000 res. Attivo	2022: 130.000 di cui: - 130.000 Residuo passivo
2023: 470.000 contributo	2023: 470.000
2024: 600.000 contributo	2024: 600.000

Accertamento entrata e spesa (caso 4c)

Ipotesi	Domanda	SI	NO
Ho il decreto di assegnazione dei fondi PNRR	Ho attivato la spesa (condizione C, D o E punto 5.4.9)?		
Ho il decreto di assegnazione dei fondi PNRR Ho attivato la spesa	La spesa che ho attivato è esigibile?		Per restanti 70.000 dovrei re-imputo entrata e spesa secondo l'esigibilità
Ho riscosso l'entrata	Ho attivato la spesa ?		
Ho riscosso l'entrata Ho attivato la spesa	La spesa che ho attivato è esigibile?	La spesa è esigibile per 130.000 e quindi per un importo > contributo incassato e quindi registro la differenza di 10.000 nei residui attivi	

Contabilizzazione opere Pnrr e cronoprogramma

Fase 1 - Riaccertamento ordinario dei residui passivi

Debiti insussistenti o prescritti	Debiti con obbligazione giuridica ed esigibili	Debiti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell'esercizio	Debiti non classificati correttamente	Debiti maggiori rispetto al valore del residuo
- Sono eliminati - Insussistenza motivata - Se vincolati, l'economia confluisce nell'avanzo vincolato	E' un residuo e occorre: - fattura pervenga entro il 28.02; - oppure che il responsabile attesti che la prestazione è stata eseguita	Occorre effettuare: - una variazione al bilancio di previsione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025; -Re-impegnare sul bilancio 2023-2025	- Se all'interno del medesimo titolo o tra missioni e programmi: aumento e diminuisco il residuo - Se su titoli diversi: imputare a competenza con individuazione coperture finanziarie ed eliminazione impegno errato	Occorre procedere al riconosci-mento del debito fuori bilancio Non si può aumentare il valore dei residui

CHECK LIST ALLEGATI

Debiti fuori bilancio

Il debito fuori bilancio riconosciuto ma non finanziato impedisce, fino al completo finanziamento, di assumere nuovi impegni di spesa. Si portano avanti solo gli impegni già giuridicamente perfezionati al momento del riconoscimento del debito.

Rileva a questo proposito l'art. 188 comma 1 quater Tuel: Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

DISAVANZO AMMINISTRAZIONE

Tipologie di disavanzo

Tipologie di disavanzo

LE RISORSE DEL PNRR

Art. 15,c.3 dl 77/2021

3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

I commi 897 e 898 stabiliscono **limiti** all'applicazione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato agli investimenti in caso di risultanze del rendiconto negative